

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1214**

“Conversione in legge del  
decreto-legge 30 dicembre  
2013, n. 150, recante  
proroga di termini previsti  
da disposizioni legislative”

Ed. provvisoria

gennaio 2014  
n. 92



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

Emanuela Catalucci \_2581

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Anna Henrici \_3696

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1214**

“Conversione in legge del  
decreto-legge 30 dicembre  
2013, n. 150, recante  
proroga di termini previsti  
da disposizioni legislative”

Ed. provvisoria

gennaio 2014  
n. 92



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	27
<b>Articolo 1, commi 1 e 2</b> <i>(Vigili del fuoco: accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto; personale in posizione di comando o fuori ruolo)</i>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 1, comma 3</b> <i>(Proroga delle assegnazioni del personale non dirigente del MIBACT)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 1, commi 4 e 5</b> <i>(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 1, commi 6 e 7</b> <i>(Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni; prosecuzione di incarichi scaduti)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 1, comma 8</b> <i>(Proroga di disposizioni concernenti gli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 1, comma 9</b> <i>(Spese degli atenei per il personale e per l'indebitamento)</i>	
Scheda di lettura.....	43
<b>Articolo 1, comma 10</b> <i>(Contenimento di alcuni costi degli apparati amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 1, commi 11 e 12</b> <i>(Ufficiali della Guardia di finanza)</i>	
Scheda di lettura.....	47
<b>Articolo 1, comma 13</b> <i>(Contenimento di costi amministrativi, per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 1, comma 14</b> <i>(Proroga per i concorsi delle Agenzie fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	51

<b>Articolo 2, comma 1</b> <i>(Proroga delle ordinanze per la rimozione del relitto Costa Concordia)</i>	
Scheda di lettura.....	53
<b>Articolo 2, comma 2</b> <i>(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)</i>	
Scheda di lettura.....	57
<b>Articolo 2, comma 3</b> <i>(Commissario liquidatore della Gestione "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo")</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 2, comma 4</b> <i>(Proroghe riguardanti il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 2, comma 5</b> <i>(Proroga del termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	63
<b>Articolo 2, commi 6 e 7</b> <i>(Norme per la prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. nei servizi di vigilanza e protezione del territorio nel comune di L'Aquila)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 2, comma 8</b> <i>(Proroga del rimborso dei finanziamenti per il sisma in Emilia Romagna)</i>	
Scheda di lettura.....	69
<b>Articolo 3</b> <i>(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)</i>	
Scheda di lettura.....	71
<b>Articolo 4, comma 1</b> <i>(Corsi di formazione per il salvamento acquatico e rilascio di nuove autorizzazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 4, comma 2</b> <i>(Proroga dell'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 4, comma 3</b> <i>(Autoscuole)</i>	
Scheda di lettura.....	81

<b>Articolo 4, comma 4</b> <i>(Servizi taxi e di noleggio con conducente)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 4, commi 5 e 6</b> <i>(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)</i>	
Scheda di lettura.....	85
<b>Articolo 4, comma 7</b> <i>(Funivie)</i>	
Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 4, comma 8</b> <i>(Sfratti)</i>	
Scheda di lettura.....	89
<b>Articolo 5, comma 1</b> <i>(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<b>Articolo 5, comma 2</b> <i>(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 6</b> <i>(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	95
<b>Articolo 7</b> <i>(Proroga di termini in materia di salute)</i>	
Scheda di lettura.....	99
<b>Articolo 8</b> <i>(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	101
<b>Articolo 9, commi 1-14</b> <i>(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	103
<b>Articolo 9, comma 15</b> <i>(Carta acquisti)</i>	
Scheda di lettura.....	117
<b>Articolo 10</b> <i>(Proroga di termini in materia ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	119
<b>Articolo 11</b> <i>(Proroga di termini in materia di adeguamento di strutture turistiche alla normativa antincendio)</i>	
Scheda di lettura.....	123

<b>Articolo 12</b> <i>(Incroci proprietari nel sistema delle comunicazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	125
<b>Articolo 13</b> <i>(Termini in materia di servizi pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	127
TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE .....	131
<b>Articolo 1</b> <i>(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)</i>	
Comma 1 .....	133
Comma 2 .....	135
Comma 4 .....	137
Comma 7 .....	139
Comma 8 .....	143
Comma 10 .....	145
Comma 11, lett. a).....	147
Comma 11, lett. b) .....	149
<b>Articolo 2</b> <i>(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)</i>	
Comma 2 .....	151
Comma 4, lett. a).....	153
Comma 4, lett. b) .....	155
<b>Articolo 3</b> <i>(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)</i>	
Comma 2 .....	157
Comma 3 .....	159
Comma 4 .....	161
<b>Articolo 4</b> <i>(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)</i>	
Comma 1 .....	163
Comma 2 .....	165
Comma 4 .....	167
Comma 5 .....	169
<b>Articolo 5</b> <i>(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)</i>	
Comma 1 .....	171
Comma 2 .....	173
<b>Articolo 6</b> <i>(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)</i>	
Comma 1 .....	175



Comma 2.....	177
Comma 3.....	179
<b>Articolo 7</b>	
<i>(Proroga di termini in materia di salute)</i>	
Comma 1.....	185
<b>Articolo 8</b>	
<i>(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)</i>	
Comma 1.....	189
<b>Articolo 9</b>	
<i>(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)</i>	
Comma 1.....	191
Comma 2.....	193
Comma 3.....	197
Commi 4 e 5.....	199
Comma 6.....	201
Comma 8.....	205
Comma 10.....	207
Comma 11.....	209
<b>Articolo 10</b>	
<i>(Proroga di termini in materia ambientale)</i>	
Comma 2.....	211
Comma 3.....	213
<b>Articolo 12</b>	
<i>(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)</i>	
Comma 1.....	215



## **SINTESI DEL CONTENUTO**



### **Articolo 1, commi 1 e 2**

*(Vigili del fuoco: accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto; personale in posizione di comando o fuori ruolo)*

Il **comma 1** concerne l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Proroga per i posti disponibili nel 2014, l'accesso concorsuale tramite valutazione per soli titoli.

Il **comma 2** concerne il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si trovi in posizione di *comando o fuori ruolo*, presso: gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri, gli uffici della Presidenza del Consiglio.

Proroga al 31 dicembre 2014 l'applicazione della previsione secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Inoltre proroga al 31 dicembre 2014 la previsione che non si applichi il limite di cinque unità, per i comandi del personale del Corpo di livello dirigenziale contemporaneamente.

### **Articolo 1, comma 3**

*(Proroga delle assegnazioni del personale non dirigente del MIBACT)*

Il **comma** dà facoltà di prorogare di un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

### **Articolo 1, commi 4 e 5**

*(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)*

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alle assunzioni - a tempo indeterminato - di personale, per alcune amministrazioni (in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012). Si rinvia alla scheda di lettura per maggiori esplicitazioni.

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### **Articolo 1, commi 6 e 7**

*(Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;  
prosecuzione di incarichi scaduti)*

Il **comma 6** prevede che la trasmissione da parte delle amministrazioni interessate dello schema di regolamento di organizzazione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013, valga come rispetto del termine per la sua adozione. Per l'effettiva adozione, il termine è posticipato al 28 febbraio 2014.

Inoltre prevede che gli assetti organizzativi definiti con i regolamenti di organizzazione, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero.

E prevede che per i ministeri che abbiano provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione, il termine (che era previsto al 31 dicembre 2013) per la prosecuzione degli incarichi - "scaduti" - sia prorogato al medesimo 28 febbraio 2014.

Il **comma 7** prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri possano modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

### **Articolo 1, comma 8**

*(Proroga di disposizioni concernenti gli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri)*

Il **comma 8** pospone di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri recata dall'art. 907 del Codice dell'ordinamento militare, che prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), a prescindere dal fatto che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado in un altro ruolo. Il comma 8, conseguentemente, proroga a tutto il 2014 il periodo in cui l'ARQ non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, applicandosi l'art. 906 (riduzione di quadri per eccedenze in più ruoli) del richiamato Codice.

### **Articolo 1, comma 9**

*(Spese degli atenei per il personale e per l'indebitamento)*

Il **comma** proroga - dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 - il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono ridefinite - per il triennio 2014-2016 - le disposizioni che correlano le assunzioni

e le spese di indebitamento degli atenei ad un sistema di indicatori relativi a tali poste contabili.

### **Articolo 1, comma 10**

*(Contenimento di alcuni costi degli apparati amministrativi)*

Il **comma 10** proroga al 31 dicembre 2014 la previsione che non possano eccedere gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, gli emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni quali indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate.

### **Articolo 1, commi 11 e 12**

*(Ufficiali della Guardia di finanza)*

I **commi 11 e 12** concernono gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare incidono su previsioni del decreto legislativo n. 69 del 2001 (che ne disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento) relative alla determinazione delle *aliquote di valutazione* nonché delle *promozioni*, nel periodo transitorio - mantenendo anche per il 2016 le une e le altre alla determinazione del Comandante Generale.

### **Articolo 1, comma 13**

*(Contenimento di costi amministrativi, per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI)*

Il **comma 13** proroga al 1° gennaio 2015 per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, le disposizioni contenitive dei costi degli apparati amministrativi, dettate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Prevede un limite di spesa (di 2 milioni di euro), alla quale provvede il CONI.

### **Articolo 1, comma 14**

*(Proroga per i concorsi delle Agenzie fiscali)*

Il **comma in esame** proroga - dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 - il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo, i soli incarichi già attribuiti.

### **Articolo 2, comma 1**

*(Proroga delle ordinanze per la rimozione del relitto Costa Concordia)*

L'**articolo 2, comma 1**, proroga al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio - provvedimenti già prorogati al 31 dicembre 2013 dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n.1 del 2013- nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Si dispone, inoltre che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **Articolo 2, comma 2**

*(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)*

Il **comma 2** proroga di un anno la cessazione, finora fissata al 31 dicembre 2013, dell'ufficio del commissario *ad acta* previsto dall'art. 86 della L. 289/2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Analoga proroga riceve il potere del commissario *ad acta*, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni. La conseguente disposizione di copertura finanziaria viene a sua volta adeguata alle nuove decorrenze, includendo l'anno 2014.

### **Articolo 2, comma 3**

*(Commissario liquidatore della Gestione "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo")*

Il **comma 3** proroga di quattro mesi l'incarico - in scadenza il 31 dicembre 2013 - del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa.



#### **Articolo 2, comma 4**

*(Proroghe riguardanti il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012)*

L'**articolo 2, comma 4**, modifica il decreto-legge n. 74 del 2012. Con la **lettera a)**, in primo luogo, posticipa al 31 dicembre 2014 il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati, danneggiati dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, per poter accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. In secondo luogo, posticipa parimenti al 31 dicembre 2014 il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. Con la **lettera b)** dispone la proroga di un anno, e cioè sino al 31 dicembre 2014, dell'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero alle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

#### **Articolo 2, comma 5**

*(Proroga del termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo)*

L'**articolo 1, comma 5**, proroga al 31 marzo 2014 il termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, termine che l'articolo 5-bis della legge n. 225 del 1992 fissa entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione dell'incarico da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali. La proroga è effettuata in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati.

#### **Articolo 2, commi 6 e 7**

*(Norme per la prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. nei servizi di vigilanza e protezione del territorio nel comune di L'Aquila)*

I **commi 6 e 7** autorizzano l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, per il 2014 di un contingente di

135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, autorizzandone la relativa spesa.

### **Articolo 2, comma 8**

*(Proroga del rimborso dei finanziamenti per il sisma in Emilia Romagna)*

Il **comma in esame** proroga di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, il termine per la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti alla loro attività per il sisma del Maggio 2012.

### **Articolo 3**

*(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)*

Il **comma 1** conferma per l'anno 2013 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti (ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *c*) del Testo unico degli enti locali) e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il **comma 2** proroga al 30 giugno 2014 (incidendo su disposizione del decreto-legge n.107 del 2011) l'impiego di guardie giurate che *non* abbiano frequentato i previsti corsi tecnico pratici (ma che comunque abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi, ed abbiano tale condizione attestata dal ministero della difesa) a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria.

Il **comma 3** posticipa al 30 giugno 2014 il termine (ch'era il 1° gennaio 2013) di decorrenza dell'efficacia di alcune previsioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

**Articolo 4, comma 1**

*(Corsi di formazione per il salvamento acquatico e rilascio di nuove autorizzazioni)*

**Il comma 1** proroga al 31 dicembre 2014 e non oltre, secondo una clausola rafforzativa non presente nel testo previgente, il termine di validità delle autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e di rilascio dei relativi brevetti. Entro il predetto termine sarà emanato un decreto ministeriale per la regolamentazione delle predette attività. Non è più vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle predette attività.

**Articolo 4, comma 2**

*(Proroga dell'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione)*

**Il comma 2** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per la rideterminazione dei diritti aeroportuali ed il termine entro il quale l'aggiornamento automatico dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, decade in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale.

**Articolo 4, comma 3**

*(Autoscuole)*

**Il comma 3** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento della dotazione veicolare delle autoscuole per la formazione dei conducenti.

**Articolo 4, comma 4**

*(Servizi taxi e di noleggio con conducente)*

**Il comma 4** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.

**Articolo 4, commi 5 e 6**

*(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)*

**Il comma 5** proroga al 31 dicembre 2014 il termine iniziale di applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere,

relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. **Il comma 6** consente, fino al predetto termine, al contraente generale di dimostrare il possesso dei requisiti a mezzo copia conforme dell'attestazione SOA.

#### **Articolo 4, comma 7** *(Funivie)*

**Il comma 7** aumenta di ulteriori sei mesi il periodo di proroga, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, per gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento.

#### **Articolo 4, comma 8** *(Sfratti)*

**Il comma 8** proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo nelle aree ad alta tensione abitativa.

#### **Articolo 5** *(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)*

In virtù del **comma 1**, si sposta al primo gennaio 2015 la decorrenza della norma che disciplina la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996. La disposizione, secondo cui la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari, decorreva dal primo giorno dell'anno 2013.

Ai sensi del **comma 2**, la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole riceve una dilazione, rispetto ai termini contenuti nel codice della strada, fino al 30 giugno 2014. Un'ulteriore proroga, questa volta di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015) e' poi disposta per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà.

#### **Articolo 6** *(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)*

L'**articolo 6** proroga una serie di termini in materia di istruzione, università e ricerca.

Il **comma 1** proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione.

Il **comma 2** sposta di un anno - dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 - il termine entro cui le università devono adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica.

Il **comma 3** proroga - dal 28 febbraio al 30 giugno 2014 - il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti, nelle Regioni nelle quali gli effetti della preliminare graduatoria sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria.

Il **comma 4** conserva per un anno le somme relative al progetto "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, per 40.357.750 euro, prevedendone la rassegna al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

I successivi **commi 5 e 6** dispongono per gli aspetti di regolazione contabile.

### **Articolo 7**

*(Proroga di termini in materia di salute)*

L'**articolo 7** proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco (tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti).

### **Articolo 8**

*(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)*

Il **comma 1** dell'**articolo 8** modifica alcuni termini temporali in materia di certificati medici relativi alla maternità.

Il **comma 2** attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura.

## **Articolo 9, commi 1-14**

*(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)*

Il **comma 1** dell'**articolo 9** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 (decreto legislativo di recepimento della c.d. norme europee "Mifid").

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.

Il **comma 3** proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 214 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche.

I **commi 4 e 5** prorogano i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi disposti dall'articolo 128-*decies*, commi 3, 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Il **comma 6** proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

Il **comma 7** interviene sul decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di prorogare al 31 dicembre 2104 alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del medesimo decreto legislativo.

Anche il **comma 8** interviene sul decreto legislativo n. 91 del 2011, al fine di posticipare di un anno per gli enti pubblici l'avvio della sperimentazione della tenuta della contabilità sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

Il **comma 9** prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 10** estende agli anni 2014 e 2015 la facoltà - già concessa alle Amministrazioni centrali limitatamente il triennio 2011-2013 - di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con

riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziato sulle missioni di spesa.

Il **comma 11** modifica l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di prorogare per l'esercizio finanziario 2014 la facoltà di disporre, con decreto del Ministro competente, variazioni compensative di sola cassa, tra capitoli.

Il **comma 12** prevede che la facoltà, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, possa essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

Il **comma 13**, al fine di assicurare la continuità nella gestione e nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza le amministrazioni a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

Il **comma 14** consente l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, in base della disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

### **Articolo 9, comma 15** *(Carta acquisti)*

Il **comma 15** concerne la cosiddetta carta acquisti.

In base al **primo periodo** del **comma 15**, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

Il **secondo periodo** del **comma 15** reca uno stanziamento in materia di carta acquisti, pari a 35 milioni di euro per il 2013.

### **Articolo 10** *(Proroga di termini in materia ambientale)*

Il **comma 1** proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2014, il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il **comma 2**, è volto a prorogare dal 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero

inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Il **comma 3** dell'articolo in esame proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine, previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.

### **Articolo 11**

*(Proroga di termini in materia di adeguamento di strutture turistiche alla normativa antincendio)*

L'**articolo 11** proroga - *diversamente da quanto sembrerebbe dalla rubrica originale* (quella della presente scheda è redazionale) - un termine nella sola materia del turismo.

Il **comma unico** dell'articolo proroga - fino al al 31 dicembre 2014 - il termine per adeguare alla normativa antincendio talune strutture ricettive turistico-alberghiere; in particolare quelle:

- con oltre venticinque posti letto;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116;
- in possesso dei requisiti per l'ammissione al [piano straordinario biennale](#) di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76.

### **Articolo 12**

*(Incroci proprietari stampa - televisione - telecomunicazioni)*

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2014 il divieto, ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma - che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'AGCOM, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico - e alle imprese di telecomunicazione che conseguono ricavi superiore al 40 per cento nel settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.



### **Articolo 13** *(Termini in materia di servizi pubblici)*

L'articolo reca un novero di disposizioni, tra loro connesse, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il **comma 1** pone una deroga - comunque non oltre il 31 dicembre 2014 - rispetto alla prescritta osservanza della normativa europea, circa l'affidamento di tali servizi. La deroga opera qualora l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento. In tal caso, si prevede che il servizio sia espletato dal gestore o dai gestori già operanti, fino al subentro del nuovo gestore.

Il **comma 2** prevede un potere sostitutivo del prefetto competente per territorio (a spese dell'ente inadempiente), affinché provveda agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, entro il 31 dicembre 2014.

Il potere prefettizio sostitutivo 'scatta' al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, da parte dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo; ovvero, 'a monte', la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Il **comma 3** prevede - in via 'sanzionatoria' - che il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporti la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Il **comma 4** esclude dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali.



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1, commi 1 e 2

*(Vigili del fuoco: accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto; personale in posizione di comando o fuori ruolo)*

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

2. All'articolo 1, comma 6-septies, del

Il **comma 1** concerne l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dispone proroga delle disposizioni derogatorie poste dal decreto-legge n. 79 del 2012 (suo articolo 3: comma 1, per i capo squadra; comma 2, per i capo reparto), sui posti disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013. *Ora si prevede che i posti disponibili siano al 2014.*

Si tratta dunque di proroga di deroga.

La deroga (dapprima disposta dal decreto-legge n. 79 del 2012, si è ricordato) incide sulla disciplina ordinaria di accesso quale dettata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (che ha mutato il rapporto di impiego per il personale del Corpo, portandolo dal regime privatistico a quello di diritto pubblico) all'articolo 12.

Con la deroga qui prorogata, la previa valutazione *per soli titoli* (beninteso salvo il superamento del successivo corso di formazione) permane anche per (tutti) i posti disponibili nel 2014, esclusiva modalità di accesso.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 2005 prevederebbe invece che, per il 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, debba esservi un esame scritto a contenuto tecnico-pratico, oltre alla ricordata valutazione dei titoli (ed al superamento del successivo corso di formazione).

Così recita l'articolo 12 (*Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto*), comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005 (*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252*):

"1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno".

La disposizione del decreto-legge qui in commento mantiene implicitamente ferma la previsione, recata dalle disposizioni del decreto-legge n. 79 del 2012 ora prorogate, che la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso sia fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità, e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Il **comma 2** concerne il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si trovi in posizione di *comando o fuori ruolo*, presso: gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri, gli uffici della Presidenza del Consiglio.

Proroga al 31 dicembre 2014 (rispetto al termine del 31 dicembre 2012, conseguente al decreto-legge 'mille-proroghe' n. 300 del 2006: suo articolo 1, comma 6-*septies*) l'applicazione della generale previsione (posta dall'articolo 57 del d.P.R. n. 3 del 1957, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Diversamente, l'articolo 133, comma 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco) era venuto a prevedere che il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sia a carico dell'amministrazione di destinazione.

La proroga del termine ricordato investe altresì altra disposizione contenuta in quell'altro provvedimento 'multi-proroga' del 2006.

E' infatti prorogata al 31 dicembre 2014 la previsione che non si applichi il limite di cinque unità, per i comandi del personale del Corpo di livello dirigenziale contemporaneamente.

### **Articolo 1, comma 3**

*(Proroga delle assegnazioni del personale non dirigente del MIBACT)*

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

**Il comma** dà facoltà di prorogare di un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, la disposizione:

- opera dichiaratamente nelle more delle procedure di mobilità;
- è finalizzata alla predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato;
- fa eccezione per il personale appartenente al comparto scuola;
- deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) che consente alle pubbliche amministrazioni, per motivate e documentate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni solo per un periodo non superiore a tre anni.





## **Articolo 1, commi 4 e 5**

*(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)*

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

**Il comma 4, lettera a)** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alle *assunzioni* - a tempo indeterminato - di personale, *già oggetto di previsioni* dell'[articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296](#) del 2006 e dell'[articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112](#) del 2008.

L'*articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006* stabilì limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato (a partire dal 2008) per alcune pubbliche amministrazioni:

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;
- enti pubblici non economici;
- enti indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Secondo quella previsione, tali amministrazioni avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Inoltre, il secondo periodo del comma 523 estendeva tale limite anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Infine, le medesime limitazioni non si sarebbero applicate alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate).

L'*articolo 1, comma 527* della legge n. 296 del 2006 prevede la facoltà di assunzioni di personale a tempo indeterminato previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad un *tot* spesa annua lorda (pari a 75 milioni di euro a regime), istituendo apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'*articolo 1, comma 643* della legge n. 296 del 2006 autorizzò gli enti di ricerca pubblici (per gli anni 2008 e 2009) ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente.

L'*articolo 66, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008* recò alcune disposizioni relative alle assunzioni di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 523 della legge n. 296 del 2006 sopra richiamata, onde contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni.

In particolare, dispose che tali amministrazioni potessero effettuare, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non avrebbe potuto eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il **comma 4, lettera b)** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (e le relative autorizzazioni) da parte di specifiche amministrazioni, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ai sensi di alcune disposizioni: l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) e l'articolo 66, commi *9-bis*, 13 e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'*articolo 3, comma 102 della legge n. 244 del 2007* prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quadriennio 2010-2013, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006 (v. *supra*) (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Quelle amministrazioni avrebbero potuto procedere per ciascun anno (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente

corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

L'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede un regime speciale in materia di *turn over* per i soli Corpi di polizia e nazionale dei vigili del fuoco (derogatorio rispetto a quello generale di cui al suo precedente articolo 66, comma 7).

Tali amministrazioni avrebbero potuto procedere (dal 2010) all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

L'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008 (come successivamente modificato) prevede che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale - per il triennio 2009-2011 le università potessero procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente.

Tale quota era prevista destinata per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.

Il medesimo comma 13, al sesto periodo, prevede che per il 2012 nei confronti delle università si applicasse quanto previsto dal comma 9 - la cui applicabilità, originariamente prevista a decorrere dal 2012, è stata posticipata al 2014 dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 - ai sensi del quale, previo esperimento delle procedure di mobilità, si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo restando, in ogni caso, che il numero delle unità ad assumere non possa eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

L'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede per il biennio 2012-2013 che il sistema delle università statali potesse procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Fissò siffatta facoltà nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

L'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 dispose un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca.

In particolare, tali enti avrebbero potuto (limitatamente al 2010) procedere (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità), ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall'articolo 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006 (v. *supra*); per ciascun anno del successivo triennio 2011-2013, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente (tale limite era elevato nella misura del 50 per cento nel 2014 e nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2015).

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate per il *comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*.

La disposizione richiama l'articolo [1, comma 91](#), della legge n. 228 del 2012, recante l'autorizzazione a che le assunzioni possano derogare alle percentuali del *turn over* di cui all'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 \(sunteggiato \*supra\*\)](#), s<sup>^</sup> da risultare essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015 (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni).

### **Articolo 1, commi 6 e 7**

*(Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;  
prosecuzione di incarichi scaduti)*

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun

Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".

Il **comma 6** prevede che la trasmissione da parte delle amministrazioni interessate dello schema di regolamento di organizzazione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013 (alla volta del ministro per la pubblicazione amministrazione), valga come rispetto del termine per la sua adozione, fissato nel 31 dicembre 2013 dal decreto-legge n. 101 del 2013 (suo articolo 2, comma 7).

Il termine per la effettiva adozione del regolamento di organizzazione è posticipato al 28 febbraio 2014.

E', quest'ultima, proroga di un termine che era stato inizialmente fissato (dal decreto-legge n. 95) al 31 dicembre 2012, indi successivamente prorogato al 28 febbraio 2013 (dall'articolo 1, comma 406, della legge n. 228 del 2012: legge di stabilità 2013).

La disposizione richiama l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 101 del 2013 sulle pubbliche amministrazioni.

Esso ha rimodulato il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche, prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012.

In particolare, ha fissato il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione nel 31 dicembre 2013, insieme disponendo che, in caso di mancata adozione, le amministrazioni inadempienti non possano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Le amministrazioni cui si applica la previsione (individuate per rinvio all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012) sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 dispose un ridimensionamento degli assetti organizzativi (già perseguito dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, indi dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 194 del 2009 e dall'articolo 1, commi 3-5, del decreto-legge n. 138 del 2011).

In particolare, il decreto-legge n. 95 (mediante l'articolo 2 citato) dispose la riduzione (con specifiche eccezioni: comparto sicurezza, magistratura, personale amministrativo degli uffici giudiziari, Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale già interessato dalle riduzioni di cui al decreto-legge n. 87 del 2012), degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale e del 10 per cento per il personale non dirigenziale, della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.

I tagli così previsti non si applicano, oltre che alle amministrazioni ricordate, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla riduzione con il d.P.C.M. del 15 giugno 2012 (sulla base dell'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009), né al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali (per le quali lo stesso decreto-legge prevede un programma di riduzione *ad hoc*: articolo 23-*quinquies*).

Un'ulteriore deroga fu prevista per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, al quale le riduzioni si applicano solo all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province prevista dall'articolo 17 del decreto (poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale) e, comunque, entro il 30 aprile 2013. Ma la sospensione della riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno è stata confermata fino al 30 giugno 2014 dal decreto-legge n. 93 del 2013.

I criteri per l'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi sono stati ulteriormente specificati con [direttiva della Presidenza del consiglio](#) n. 10/2012 del 24 settembre 2012.

Si ricorda inoltre, che, l'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non possa essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

Ancora il **comma 6** reca una duplice previsione.

Dispone che gli assetti organizzativi definiti con i regolamenti di organizzazione, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero (dipartimenti o direzioni generali; nei primi, non può essere istituita la figura del segretario generale).

Inoltre prevede che i ministeri che abbiano provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione, il termine (che era previsto al 31 dicembre 2013) per la prosecuzione degli incarichi - *che qui si dicono "scaduti"* - sia prorogato, al medesimo 28 febbraio 2014.

Quest'ultima previsione richiama l'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013. Esso prevede per le amministrazioni interessate (dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#)) fossa fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, si è ricordato).

A sua volta, l'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale siano conferiti con decreto del Presidente del Consiglio (su proposta del ministro competente) a dirigenti della prima fascia dei ruoli o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste.

Il **comma 7** prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri (atti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, cd. sulla *spending review*, in sede di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) possano modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

La disposizione novella l'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012, recante la previsione che - al fine di accelerare il riordino - i regolamenti di organizzazione dei ministeri fossero adottati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri (avente facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato), su proposta del ministro competente.

Quella che fu così prevista è deroga al procedimento ordinario stabilito dall'art. 17, comma 4-*bis* della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999), che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica.

L'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri prevede che l'intervento in tale materia spetti in via ordinaria a regolamento da adottare con d.P.R., previo esame parlamentare del relativo schema.



### **Articolo 1, comma 8**

*(Proroga di disposizioni concernenti gli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri)*

8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".

Il **comma 8**, novellando l'art. 2223 del Codice dell'ordinamento militare, pospone di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri recata dall'art. 907 del Codice, che prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere dal fatto che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo. Il comma 8, pertanto, proroga a tutto il 2014 il periodo in cui l'ARQ non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, applicandosi l'art. 906 (riduzione di quadri per eccedenze in più ruoli) del richiamato Codice.

Si ricorda che il D.L. n. 216/2011 (c.d. milleproroghe), all'art.1, comma 8 era già intervenuto a novellare l'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare posticipando di un anno, dal 2012 al 2013, l'applicazione dell'articolo 907 del Codice medesimo il quale prevede che le eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri devono essere superate attraverso il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.

Conseguentemente, aveva esteso di un anno, quindi sino al 2012, agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni di cui all'articolo 906 del Codice dell'ordinamento militare che attualmente prevedono un differente criterio di gestione delle citate eccedenze rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 906 prevede, infatti, che qualora il conferimento delle promozioni annuali nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, determini eccedenze rispetto agli organici previsti dal Codice medesimo, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri – che è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento – può essere effettuato solamente se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal Codice. Se si determinano

eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

- se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
- se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

Successivamente, la legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, comma 411, lett. a) aveva ulteriormente posticipato di un anno, dal 2013 al 2014, l'applicazione della disciplina ex art. 907 del Codice, contestualmente prorogando di un anno dal 2012 al 2013 le disposizioni di cui all'art. 906 del Codice.

La *ratio* dell'intervento viene esplicitata nella relazione illustrativa in cui si ritiene che le attuali e temporanee eccedenze nei gradi apicali dei ruoli tecnico-logistico e speciale dell'Arma non vadano eliminate tramite i provvedimenti di ARQ in quanto potrebbero interferire con le esigenze dell'Arma, provocando la cessazione dal servizio attivo di ufficiali che esprimono qualificata competenza ed esperienza professionale. Infatti la relazione evidenzia che la situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri non risulta ancora completamente assestata, poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo: le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno un anomalo sviluppo del ruolo, che determinerà il temporaneo superamento degli organici dei gradi apicali. Anche nel ruolo speciale dell'Arma si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino. Tale eccedenza, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale; qualora operasse l'aspettativa per riduzione di quadri pertanto si sottrarrebbero dal servizio attivo pregiate risorse umane, necessarie a garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Sempre la relazione illustrativa evidenzia al contempo la necessità di allineare quanto più possibile la suddetta disciplina con la previsione di un regime transitorio di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri che l'articolo 2248 del richiamato Codice estende sino a tutto il 2016, potendo frattanto il Ministro della difesa intervenire con proprio decreto per modificare, fermi restando i volumi organici complessivi, il numero e i requisiti delle promozioni, allo scopo di garantire un'ordinata progressione di carriera all'interno dei ruoli.

### **Articolo 1, comma 9**

*(Spese degli atenei per il personale e per l'indebitamento)*

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

**Il comma** proroga - dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 - il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono ridefinite - per il triennio 2014-2016 - le disposizioni che correlano le assunzioni e le spese di indebitamento degli atenei ad un sistema di indicatori relativi a tali poste contabili.

Il decreto - da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale - è previsto dal comma 6 del citato [articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#), "*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*".



**Articolo 1, comma 10**

*(Contenimento di alcuni costi degli apparati amministrativi)*

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

Il **comma 10** concerne le *indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni* o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 (dunque inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, ossia tutte quelle rilevate a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica) incluse le autorità indipendenti, *ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali* comunque denominati *ed ai titolari di incarichi* di qualsiasi tipo.

Proroga al 31 dicembre 2014 la previsione che siffatti emolumenti non possano eccedere gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti (del 10 per cento) ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010.



**Articolo 1, commi 11 e 12**  
(*Ufficiali della Guardia di finanza*)

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016»;

b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 11 e 12** (quest'ultimo prescrivente l'assenza di nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica) concernono gli *ufficiali del Corpo della Guardia di finanza*, ed in particolare incidono su previsioni del decreto legislativo n. 69 del 2001 (che ne disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento) relative alla determinazione delle *aliquote di valutazione* nonché delle *promozioni*, nel periodo transitorio.

Per il primo riguardo: l'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 69 prevede che le aliquote di valutazione del ruolo speciale nel periodo transitorio, siano fissate per l'avanzamento al grado di colonnello, per gli anni dal 2002 al 2015, con determinazione (tenuto conto dell'eventuale transito dal ruolo normale) del Comandante Generale.

Ebbene, il **comma 11, lettera a)** differisce il termine del 2015, al 2016.

Per il secondo riguardo: l'articolo 52, comma 5, lettera a) prevede, ancora per gli ufficiali del ruolo speciale, che il numero annuale di promozioni al grado di colonnello sia fissato, dall'anno 2002 all'anno 2015, con determinazione del Comandante Generale (tenuto conto dei transiti dal ruolo normale; e l'iscrizione nei quadri di avanzamento avviene in ordine di graduatoria di merito).

Il **comma 11, lettera b)** differisce del pari il termine del 2015, al 2016.

La *ratio* di tali previsioni è così esposta nella relazione illustrativa del presente disegno di legge: " Lo scopo di tale intervento è, in definitiva, quello di ridurre le promozioni al grado superiore per evitare che siano promossi troppi colonnelli con superamento dell'organico previsto per tale grado: tale situazione, infatti, attiverrebbe automaticamente quel particolare istituto, comunemente denominato "*aspettativa per riduzione dei quadri*" (c.d. "*a.r.q.*"), che comporta il collocamento in aspettativa del personale in eccesso fino alla data del pensionamento per limiti di età, con conseguenti maggiori oneri per il bilancio dello Stato (il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, infatti, percepisce comunque il 95% dello stipendio senza prestare la propria attività lavorativa). Nel dettaglio, è da precisare che la tabella 3 allegata al menzionato d.lgs. n. 69/2001 stabilisce, a regime, in 6 unità il numero delle promozioni al grado di colonnello, mentre con la proroga del periodo transitorio al 2016 si intende continuare a effettuare - in detto arco temporale - un numero di promozioni inferiore

(mediamente 2/3 all'anno), onde evitare il ricorso al predetto istituto dell'a.r.q.. Il rinvio della fine del regime transitorio al 2016 consente, infatti, di superare la predetta difficoltà perché entro tale data è previsto il pensionamento per raggiunti limiti di età di un numero di ufficiali del ruolo speciale sufficiente a garantire, negli anni seguenti, la promozione e il mantenimento in servizio dei colonnelli promossi con i criteri stabiliti, a regime, dal decreto n. 69 del 2001 (segnatamente, dalla tabella n. 3 allegata). L'intervento risulta perciò urgente sin d'ora in quanto occorre evitare di formare le aliquote di avanzamento a regime (e, quindi, in modo fisso previsto per legge) nell'ottobre 2014 e, in conseguenza, attivare le relative procedure di avanzamento nello stesso anno. Le aliquote, infatti, secondo quanto previsto dal citato decreto n. 69 del 2001, devono essere formate entro il 31 ottobre di ogni anno (nel caso specifico, entro il 31 ottobre 2014)".



**Articolo 1, comma 13**

*(Contenimento di costi amministrativi, per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI)*

13. È prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

Il **comma 13** proroga al 1° gennaio 2015 per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, le disposizioni contenitive dei costi degli apparati amministrativi, dettate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

*La disposizione peraltro non specifica quali puntuali previsioni siano prorogate (posto che la più gran parte delle previsioni di quell'articolo 6 recano un termine di decorrenza, non già ad quem).*

E' previsto un limite di spesa (di 2 milioni di euro) alla quale provvede il CONI.



## **Articolo 1, comma 14**

*(Proroga per i concorsi delle Agenzie fiscali)*

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il **comma in esame** proroga - dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 - il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo, i soli incarichi già attribuiti.

In particolare, la disposizione fa riferimento al termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del [decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), è prorogato al 31 dicembre 2014.

Il periodo richiamato prevede che, fermi restando i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Nelle more del procedimento possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'[articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012](#).

Detto secondo periodo autorizzava transitoriamente le stesse Agenzie, salvi gli incarichi già affidati, ad attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

*La norma in esame, pertanto, potrebbe essere ritenuta sostanzialmente abrogativa di tale disposizione, non consentendo l'attribuzione di nuovi incarichi.*

La norma appare corrispondere nei contenuti a quella contenuta nell'art.1, comma 8-quinquies, secondo periodo [dell'A.C. 1906-A](#), "Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126](#), recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative", decreto-legge decaduto.

## **Articolo 2, comma 1**

*(Proroga delle ordinanze per la rimozione del relitto Costa Concordia)*

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'**articolo 2, comma 1**, proroga al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012<sup>1</sup>, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 2012<sup>2</sup>, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Si dispone, inoltre che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che nel corso dell'anno 2014 dovranno essere completati gli interventi affidati dai provvedimenti citati al coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Commissario delegato. In particolare, sempre secondo la relazione, riguardo alla rimozione del relitto, al momento devono ancora essere ultimate le fasi successive alla rotazione del relitto medesimo, per il definitivo completamento degli interventi previsti nel progetto del Raggruppamento Titan Salvage/Micoperi s.r.l..

Si ricorda che con [D.P.C.M. 20 gennaio 2012](#) è stato dichiarato lo stato di emergenza per il naufragio della nave Costa Concordia nel comune dell'Isola del Giglio fino al 31 gennaio 2013. Commissario delegato per l'emergenza è stato nominato il Capo

---

<sup>1</sup> O.P.C.M. 20 gennaio 2012, n. 3998, *Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.*

<sup>2</sup> O.P.C.M. 15 maggio 2012, n. 4023, *Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa - Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.*

Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, come stabilito dall'O.P.C.M. 3998 del 2012. I compiti del Commissario delegato sono i seguenti:

- coordinamento degli interventi strettamente connessi al superamento del contesto emergenziale;
- controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica posti in essere dai privati connessi con il recupero della nave;
- intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza, eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza nonché rivalsa per le spese a tal fine sostenute;
- eventuali attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;
- ricognizione dei costi sostenuti dalle Amministrazioni, dagli Enti pubblici e dalle altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile intervenute sino all'adozione dell'ordinanza;
- controllo che la rimozione del relitto venga effettuata in condizioni di sicurezza per la tutela delle matrici ambientali.

All'articolo 2 della predetta ordinanza, gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e il Commissario delegato per l'attuazione degli stessi provvede, ove necessario, alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti. Il Commissario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile, nonché di altri Enti e Soggetti a specifica competenza tecnica segnalati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a valere sulle risorse indicate dalla stessa ordinanza e fatto salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'armatore.

Ulteriori disposizioni inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa - Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio sono state dettate con l'O.P.C.M. n. 4023 del 2012. L'articolo 2 di tale O.P.C.M., i cui effetti sono prorogati dalla norma in commento, prevede l'istituzione, al fine di assicurare l'esecuzione del progetto che il Commissario delegato istituisca - con oneri a carico della Costa Crociere S.p.A. - un Osservatorio di monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale, che preveda la partecipazione di un rappresentante della regione Toscana, con funzioni di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ARPAT, della Provincia di Grosseto, del comune dell'Isola del Giglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISPRA, della Capitaneria di Porto, del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanità.

Il comma 1 dell'[articolo 2 del decreto-legge n.1 del 2013](#)<sup>3</sup> ha prorogato al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal [decreto-legge n. 59 del 2012](#) (*deroga che non viene esplicitamente effettuata dalla*

---

<sup>3</sup> D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, *Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° febbraio 2013, n. 11.*

*norma in commento*), le gestioni commissariali riguardanti, tra l'altro il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell'Isola del Giglio (O.P.C.M. 3998 del 2012 e art. 2 dell'O.P.C.M. 4023 del 2012).





## **Articolo 2, comma 2**

*(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)*

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".

Il **comma 2** proroga di un anno la cessazione, finora fissata al 31 dicembre 2013, dell'ufficio del commissario *ad acta* previsto dall'art. 86 della L. 289/2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Tale commissario, nominato con D.M. attività produttive 21 febbraio 2003, doveva affidare, come le procedure più vantaggiose, tutte le opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219 del 1981, le cui concessioni erano state di diritto revocate per il fatto che i relativi lavori non avevano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni.

Analoga proroga riceve il potere del commissario *ad acta*, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale (emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico). La stessa norma oggetto di proroga prevede che, entro la medesima data, il commissario *ad acta* provveda alla presentazione, ai ministri citati, di una relazione conclusiva dell'attività svolta.

La conseguente disposizione di copertura finanziaria - secondo cui l'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del commissario, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'art. 86, comma 3, della legge n. 289/2002 - viene a sua volta adeguata alle nuove decorrenze, includendo l'anno 2014.



### **Articolo 2, comma 3**

*(Commissario liquidatore della Gestione "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo")*

3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

L'**articolo 2, comma 3** proroga di quattro mesi l'incarico - in scadenza il 31 dicembre 2013 - del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa.

Siffatta proroga si prefigge di esser l'ultima (dopo quella di sei mesi già posta con l'articolo [12, comma 40](#), del [decreto-legge n. 95 del 2012](#)).

L'articolo 12, comma 40 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore di quel decreto-legge, qualora alla medesima data il commissario fosse in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessasse decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia subentrasse nella gestione delle residue attività liquidatorie - fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, aggiunse poi l'articolo 1, comma 416 della legge n. 228 del 2012.

Per quanto concerne la gestione «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», essa fu istituita dal decreto-legge n. 19 del 1988 (recante "Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia), assieme ad analoga gestione per la città di Catania.

La loro liquidazione coatta amministrativa discese dall'articolo 26, comma 1, della legge n. 559 del 1993, che statuí che le gestioni fuori bilancio allora in essere (esclusi i fondi di rotazione) fossero soppresse e assoggettate a liquidazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 20623 del 1999), i sindaci di Palermo e Catania furono stati nominati commissari liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, rispettivamente di Palermo e di Catania.

Con nota del 17 dicembre 2002, il sindaco di Palermo rappresentò l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione e per ulteriori proroghe dell'incarico di commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo. Di qui il passaggio di consegne, nell'aprile seguente, al ministero dell'economia, e di lì a poco la nomina di altro commissario liquidatore (nella persona del dott. Stefano Nannerini).

Questi riferì (con nota del 13 aprile 2013) di essere prossimo alla chiusura della liquidazione. Ritenuto che una proroga dell'incarico del commissario meglio rispondesse alla gestione della fase conclusiva della procedura liquidatoria, il decreto dirigenziale (del Ragioniere generale dello Stato) 28 giugno del 2013 prorogò l'incarico del commissario per un ulteriore periodo di sei mesi, ai fini della chiusura della liquidazione. Prevedeva che l'incarico cessasse definitivamente il 31 dicembre 2013, e qualora a tale data la liquidazione non fosse risultata chiusa, il ministero dell'economia e delle finanze sarebbe subentrato nella gestione delle attività liquidatorie residue, con le medesime forme e modalità della liquidazione coatta amministrativa.

A tale fine, prevedeva quel decreto dirigenziale che entro trenta giorni dalla data di cessazione il commissario consegnasse al ministero il rendiconto dell'intera gestione liquidatoria, le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari, gli elenchi delle pendenze e del contenzioso in essere, corredati della relativa documentazione giustificativa e di riferimento, nonché l'elenco dei creditori ammessi al piano di riparto, unitamente ad una relazione del comitato di sorveglianza, versando all'entrata del bilancio dello Stato le residue disponibilità finanziarie della gestione.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge che la proroga qui disposta è volta ad il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione delle residue attività liquidatorie che, in ragione del diverso iter procedurale cui soggiace la pubblica amministrazione, soprattutto nella gestione del contenzioso (rappresentato sostanzialmente da due vertenze in fase conclusiva), potrebbe comportare tempi maggiori per la conclusione della liquidazione.

## **Articolo 2, comma 4**

*(Proroghe riguardanti il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012)*

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

L'**articolo 2, comma 4**, modifica il [decreto-legge n. 74 del 2012](#)<sup>4</sup>. Con la **lettera a)**, in primo luogo, posticipa al 31 dicembre 2014 il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati, danneggiati dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, per poter accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

In secondo luogo, posticipa parimenti al 31 dicembre 2014 il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

Si ricorda che in Italia coesistono numerosi meccanismi di incentivazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Il principale strumento è costituito dai certificati verdi, ovvero titoli attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, la [legge 244/2007](#) (finanziaria 2008) ha affiancato ai certificati verdi il sistema alternativo della tariffa fissa onnicomprensiva, variabile a seconda delle fonte utilizzata.

Il [decreto legislativo 28/2011](#) sulle energie rinnovabili ha riformato i meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dal sistema dei certificati verdi a un nuovo sistema consistente in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di

---

<sup>4</sup> D.L. 6 giugno 2012, n. 74, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.*

offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 78% del prezzo definito secondo i criteri vigenti. A partire dal 2013 la quota d'obbligo di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico si riduce linearmente negli anni successivi fino ad annullarsi per l'anno 2015.

Per quanto concerne in particolare l'incentivazione della fonte fotovoltaica, in materia si sono susseguiti, in sei anni (dal 2005 ad oggi), cinque decreti del Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione di altrettanti "Conto energia", con cui sono stati disciplinati modalità e misure di incentivazione riferiti ai diversi tipi di impianti da fotovoltaico. Il quinto e ultimo "Conto energia" è stato adottato con DM 5 luglio 2012.

Con la **lettera b)** dispone la proroga di un anno, e cioè sino al 31 dicembre 2014, dell'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero alle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Si ricorda che l'articolo 43 del [D.L. 78/2010](#) consente l'istituzione di "zone a burocrazia zero" nel Meridione d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione.

In tali zone le nuove iniziative produttive godono di tre tipi di vantaggi:

a. i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto avviati su domanda di parte), ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo e si intendono conclusi positivamente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se entro tale termine non è adottato un provvedimento espresso.

Le amministrazioni che promuovono e istruiscono procedimenti amministrativi avviati d'ufficio - ad eccezione di quelli di natura tributaria - trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti necessari per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni non sono applicabili agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;

b. le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della [legge n. 296 del 2006](#) sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c. priorità assoluta da parte delle Prefetture - nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio - alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone a burocrazia zero.

Successivamente, la legge di stabilità per il 2012 ([legge 183/2011](#), articolo 14) ha disposto l'applicazione in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, su tutto il territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dal citato articolo 43 del [D.L. n.78/2010](#) solo per il Meridione d'Italia.

## **Articolo 2, comma 5**

*(Proroga del termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo)*

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

L'**articolo 2, comma 5**, proroga al 31 marzo 2014 il termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, termine che l'articolo 5-*bis* della [legge n. 225 del 1992](#)<sup>5</sup> fissa entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione dell'incarico da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali. La proroga è effettuata in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati.

Si ricorda che l'articolo 5-*bis* della legge n. 225 del 1992 prevede che, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo lo schema da stabilito con decreto del 27 marzo 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>6</sup>. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, con l'indicazione della relativa scadenza. I rendiconti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno.

Per la gestione dell'emergenza determinatesi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati sono state istituite le contabilità speciale 5281 e 5430, che operano come centri di calcolo, in modo da registrare e rilevare, rispettivamente, da un parte i costi ed i pagamenti effettuati per l'assistenza di emergenza, e dall'altra quelli per le attività e gli

---

<sup>5</sup> Legge 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*.

<sup>6</sup> Ministero dell'economia e delle finanze, D.M. 27-3-2009, *Schema di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciali di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*.

interventi di ricostruzione. Il conto 5281 doveva occuparsi di contabilizzare e rilevare i fondi assegnati e trasferiti per l'emergenza al fine di rimborsare i Comuni per le spese sostenute a causa del terremoto (spese per l'assistenza alla popolazione, per i contributi erogati alle piccole e medie imprese, spese del personale). Il conto 5430 mirava, invece, a contabilizzare ed a rilevare le risorse assegnate e destinate alla ricostruzione e trasferite ai Comuni al fine di disporre dei pagamenti da effettuare per la ricostruzione di edifici pubblici e privati. Esso, inoltre, doveva consentire di pagare l'ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) per la riparazione degli edifici danneggiati, nonché rimborsare le spese sostenute dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Vigili del Fuoco, ed per il relativo Commissario Delegato. A seguito della chiusura della contabilità speciale 5430 prevista nell'articolo 8 dell'O.P.C.M. 3996 del 17 gennaio 2012, a partire dalla data del 15 marzo 2012, il pagamento delle anticipazioni per la riparazione e ricostruzione degli edifici sono a valere sulla contabilità speciale 5281.

Si rammenta, infine, che l'articolo 67-bis, del [decreto-legge n. 83 del 2012](#)<sup>7</sup> ha previsto che Entro il 30 settembre 2012 dovranno essere trasferiti a comuni, province ed enti attuatori le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Si prevede inoltre che le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale la fissazione delle quote da versare ai comuni, alle province e agli enti attuatori nonché la disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze.

---

<sup>7</sup> Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, *Misure urgenti per la crescita del Paese*.



## **Articolo 2, commi 6 e 7**

*(Norme per la prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. nei servizi di vigilanza e protezione del territorio nel comune di L'Aquila)*

6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa e' altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a

disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

I **commi 6 e 7** autorizzano l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, per il 2014 di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, autorizzandone la relativa spesa.

Si ricorda che il Ministero della Difesa è stato autorizzato, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, art. 16, ad impiegare, nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, un contingente inizialmente di 700 unità di personale delle Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti. Tale autorizzazione era concessa in deroga al contingente di cui al *Piano di impiego* delle Forze Armate nel controllo del territorio, di cui all'art. 7-bis del [D.L. n. 92/2008](#)<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125.

L'autorizzazione all'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nei servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati è stata prorogata con successive ordinanze, in cui di volta in volta si autorizzava un contingente di diversa entità. Le proroghe disposte con OPCM per il 2012 e il 2013 hanno previsto l'impiego di 135 unità per le predette finalità.

Il **comma 6** autorizza l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi in questione per il 2014 di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, la cui proroga è stata disposta, da ultimo ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8 del D.L. n. 43/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) fino al 31 dicembre 2013. L'attuale proroga della presenza dei militari nel Comune di L'Aquila viene disposta, per ulteriori tre mesi, a fini di vigilanza nel centro storico e, per l'intero anno 2014, di vigilanza presso gli Uffici giudiziari.

Dalla relazione illustrativa si apprende che la necessità di tale proroga è stata rappresentata dal Prefetto di L'Aquila, dal Ministero dell'Interno, nonché dal Sindaco di L'Aquila.

A tale contingente si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, comma 3 del richiamato D.L. n. 92/2008 (il personale delle Forze armate impiegato nei suddetti servizi agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza), nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo (che prevede la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità omnicomprensiva -determinata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 128/2001<sup>9</sup> e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia- individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della Difesa) e dell'art. 23, comma 7 del [D.L. n. 95/2012](#)<sup>10</sup> (c.d. *spending review*) recante l'ultima proroga a tutto il 2013 del Piano di impiego in questione.

Si ricorda che il *piano di impiego*, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, il piano può essere autorizzato per un periodo di 6

---

<sup>9</sup> Recante *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*.

<sup>10</sup> Recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

mesi per un contingente non superiore a 3.000 unità. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del piano di impiego con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri, per il 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità omnicomprensiva, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Proroghe del *piano di impiego* sono state disposte:

- dall'articolo 24 del richiamato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, cha al comma 74 reca la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (i commi 74 e 75 recano l'autorizzazione di spesa per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente per le forze armate e le forze di polizia);
- dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, fino al 31 dicembre 2010;
- dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*,) fino al 30 giugno 2011;
- dall'art. 33, comma 19 della *legge di stabilità per il 2012*, fino al 31 dicembre 2012;
- infine, come già ricordato, dall'art. 23, comma 7 del D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*) fino a tutto il 2013.

Il **comma 7** reca l'autorizzazione di spesa. L'autorizzazione viene concessa nel limite dell'ammontare di 1,4 milioni di euro nel 2014, determinato in relazione al periodo di impiego e al personale interessato -contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate- e comunque nel limite delle risorse effettivamente disponibili di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), ovvero delle risorse annualmente assegnate dal CIPE agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al medesimo decreto.

Dalla relazione illustrativa si apprende che gli oneri connessi alla presente proroga per complessivi euro 1.400.000, vengono quantificati in euro 400.000 per lo svolgimento delle attività in oggetto nel centro storico del Comune di L'Aquila nei primi tre mesi del 2014 ed euro 1.000.000 per lo svolgimento di tali attività per l'intero 2014 negli Uffici Giudiziari del Comune di L'Aquila.



**Articolo 2, comma 8**

*(Proroga del rimborso dei finanziamenti per il sisma in Emilia Romagna)*

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di

ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Il **comma in esame** proroga di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, il termine per la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti alla loro attività per il sisma del Maggio 2012.

La normativa richiamata - [art. 11, commi 7 e 7-bis del dl 174 del 2012](#) - ha dato facoltà di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei

territori interessati un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.

Il comma in esame opera dichiaratamente in modo subordinato al rispetto della [compatibilità con la normativa europea](#) sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi e richiede:

- la previa modifica dei contratti di finanziamento,
- la connessa rimodulazione dei piani di ammortamento,
- il conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana.

La copertura dei maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, è prevista nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#) (relativo al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate), risorse già stanziato per la copertura degli interessi dei contratti vigenti negli importi di 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per il 2014.

La relazione tecnica evidenzia che le risorse per la copertura degli oneri sono adeguate per far fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia Romagna (di cui la relazione dà contezza), ammontano a circa 22 milioni di euro.

Viene, altresì, specificato che sono fatte salve le garanzie dello Stato già previste. Si dispone inoltre che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 sia corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati.

La norma appare analoga nei contenuti, ma differente nell'ampiezza della proroga, a quella contenuta nell'art.1, commi da 10-bis a 10-quater [dell'A.C. 1906-A](#), "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126](#), recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative*", decreto-legge decaduto.

### Articolo 3

*(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)*

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Il **comma 1** conferma per l'anno 2013 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti (ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *c*) del Testo unico degli enti locali) e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'applicazione delle suddette disposizioni è stata, da ultimo, prorogata all'anno 2013 dall'articolo 1, comma 397, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

La norma in commento intende, dunque, prorogare anche all'anno 2014 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

La procedura per lo scioglimento del Consiglio nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e dell'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, in quanto, a seguito della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo), ed in assenza di una disposizione transitoria, era sorto il problema di quale organo fosse

legittimato a nominare i commissari *ad acta* che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell'ente. Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002 è stata quindi introdotta una disciplina di carattere transitorio, diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi con l'abrogazione della norma costituzionale, che è stata poi successivamente prorogata e, dal 2004 in poi estesa anche alla disciplina delle ipotesi di scioglimento dei consigli per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, previsti dall'articolo 193 del Testo unico degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004.

Con il decreto-legge n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera *l*)), l'applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-*bis*, del Testo unico degli enti locali).

La procedura richiamata dal comma in esame prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomini un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del Testo unico degli enti locali, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente

Il **comma 2** proroga al 30 giugno 2014 (incidendo su disposizione del decreto-legge n.107 del 2011) l'impiego di guardie giurate che *non* abbiano frequentato i previsti corsi tecnico pratici (ma che comunque abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi, ed abbiano tale condizione attestata dal ministero della difesa) - impiego a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana (nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria) che transitino in acque internazionali (individuate con decreto del ministro della difesa) a rischio di pirateria, là dove non vi siano a bordo nuclei militari di protezione della Marina (che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate), comunque a bordo di navi predisposte per la difesa da atti di pirateria (mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «*best management practices*» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO,



*International Maritime Organization*) nonché autorizzate alla detenzione delle armi (autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro il 31 marzo 2012, erano da determinare le modalità attuative, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale militare ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti).

Il **comma 3** posticipa al 30 giugno 2014 il termine (ch'era il 1° gennaio 2013) di decorrenza dell'efficacia di alcune previsioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati.

Le previsioni di cui si tratta sono i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012, i quali mirano ad un'equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, l'*articolo 17, comma 4-bis* del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2001, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. La modifica apportata dal decreto-legge n. 5 ha eliminato ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Gli articoli 46 e 47 del citato Testo unico riguardano rispettivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Per quanto riguarda la prime, si tratta di dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, che comprovano una serie di stati, qualità personali e fatti dell'interessato, quali la data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici ecc.

L'atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Esso è stato sostituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e consiste in una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate, anche per via telematica, unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Il comma 3 dell'art. 47 prevede che fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e

con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In via analoga, l'*articolo 17, comma 4-ter* del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale, prevista dal regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1991) che, all'articolo 2, comma 1, riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra - fatte salve le disposizioni del testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. La modifica apportata dal decreto-legge n. 5 ha eliminato quest'ultimo periodo, venendo così meno il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che la proroga disposta dal **comma 3** in commento si renda necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre Amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al Sistema Informativo del Casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

La proroga dunque assicura il mantenimento, anche per il 2014, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi *pro-tempore* e successivamente ai prefetti delle rispettive province.

La norma oggetto della proroga è intervenuta sulle risorse finanziarie recate dalle leggi istitutive delle suddette province (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia da trasferirsi, poi, ai prefetti incaricati di completare gli interventi, provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 - allo scopo di impedire che dette disponibilità andassero in economia. Il termine di dicembre 2011 è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012, dal decreto-legge n. 216 del 2011; indi al 30 giugno 2013, dall'articolo 1, comma 388 della legge n. 288 del 2012; infine al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 2013.

Per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'istituzione delle nuove province fu nominato un commissario per ciascuna Provincia; le leggi istitutive prevedero, altresì, l'emanazione di d.P.C.M. con cui individuare le

procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione dei suddetti uffici periferici. I richiamati d.P.C.M. furono emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi furono costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali.



### **Articolo 4, comma 1**

*(Corsi di formazione per il salvamento acquatico e rilascio di nuove autorizzazioni)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-*quinquies* e' sostituito dal seguente: "3-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011."

**Il comma 1** sostituisce l'articolo 15, comma 3-*quinquies*, della legge di stabilità 2013 ([228/2012](#)) che, relativamente ai corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, ne demanda la regolamentazione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988. I corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono autorizzati sulla base di circolari ministeriali.

Il nuovo testo *proroga* al 31 dicembre 2014 e non oltre, secondo una clausola rafforzativa non presente nel testo previgente, il termine, già fissato al 31 dicembre 2013 dal D.L. n. 216 del 2011 e successive proroghe, per la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. Entro il predetto termine dovrà essere emanato il predetto decreto.

Il nuovo testo non presenta l'ultimo periodo del previgente comma 3-*quinquies*, che da un lato vietava il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle predette attività e dall'altro escludeva che potessero essere svolte se non in base alle autorizzazioni già prorogate.



## **Articolo 4, comma 2**

*(Proroga dell'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione)*

2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

**Il comma 2** novella l'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge [248/2007](#), progando dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale provvedere, con D.P.R. su proposta dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze alla rideterminazione dei diritti aeroportuali. Viene spostato al 31 dicembre 2014 anche il termine entro il quale l'aggiornamento automatico dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, operato con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in caso di mancata emanazione del D.P.R. di rideterminazione complessiva sopra richiamato, decade in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale.

L'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 248/2007 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) prevede che fino all'emanazione dei decreti di rideterminazione complessiva dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993 (interventi correttivi di finanza pubblica) da adottare entro il 31 dicembre 2012, il Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. La disposizione prevede inoltre che l'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012.

L'articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993, come sostituito dall'articolo 11-nonies, comma 1 del decreto-legge n. 203/2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) prevede che a decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali e' annualmente determinata, con D.P.R. su proposta dei ministri dei trasporti (ora delle infrastrutture e trasporti) e delle finanze (ora dell'economia e delle finanze), sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
- b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
- c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
- d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza, e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

In proposito, si ricorda comunque che gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. “D.L. liberalizzazioni”) hanno recepito la direttiva 2009/12/CE che ha introdotto un nuovo sistema per la determinazione dei diritti aeroportuali basato sul confronto tra utenti e gestori aeroportuali. La determinazione dei diritti aeroportuali, che deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203/2005 (art. 76, ma *rectius* dell’articolo 10, comma 10 della legge n. 537/1993 come sostituito dal citato articolo 11-nonies, al riguardo cfr. *supra*), è affidata all’Autorità di regolazione dei trasporti.



### **Articolo 4, comma 3** (Autoscuole)

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014.

**Il comma 3** proroga al 31 dicembre 2014 l'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo [59/2011](#), limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto.

La proroga sposta al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione del citato articolo 10, comma 1, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria Be dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

L'art. 123 del codice della strada prevede già che alle autoscuole sia consentito di demandare, con modalità stabilite con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE (ovvero tutte le patenti attualmente previste, eccetto quella B) e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, appositamente costituito da più autoscuole autorizzate tra loro consorziate.

Ogni autoscuola deve svolgere attività di formazione per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria e l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 59/2011 ha modificato l'elenco delle categorie di patenti di guida contenuto nell'art. 116 del codice della Strada, al fine di armonizzare la classificazione nazionale con quella europea.

Le categorie interessate richiamate dalla disposizione in commento sono le seguenti:

- a) AM: ciclomotori a due ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri;
- b) A1: motocicli di cilindrata massima di 125 cm<sup>3</sup>;
- c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW;
- d) A: motocicli con cilindrata superiore a 50 cm<sup>3</sup>, tricicli di potenza superiore a 15 kW;
- e) B1: quadricicli la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW;
- f) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
- g) C1E:

- 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
- 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
- h) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;
- i) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.

Rimangono quindi escluse dal differimento dell'applicazione della disposizione, oltre alle patenti di categoria B, già escluse dalla stessa:

§ BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

§ C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

§ CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

§ D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

§ DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

## **Articolo 4, comma 4**

*(Servizi taxi e di noleggio con conducente)*

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

**Il comma 4** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 281/1997.

Tale termine, fissato a sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 40/2010 (articolo 2, comma 3) è stato nel tempo più volte prorogato.

Le successive proroghe del termine sono state disposte dall'art. 51, comma 7 del D.L. n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dall'art. 3, comma 11-*bis* del D.L. n. 138 del 2011, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall'art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012) dall'art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012) dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (228/2012 - al 30 giugno 2013) dall'articolo 1, comma 1, del DPCM 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013).

L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 207/2008<sup>12</sup>, ha novellato la disciplina riguardante il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 21/1992<sup>13</sup>, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni, prevedendo:

- una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni;

---

<sup>12</sup> Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

<sup>13</sup> La legge n. 21/1992 reca la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, che, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della legge, sono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. In particolare, costituiscono servizi non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale; il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

- nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa;
- l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio";
- il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

L'applicazione della nuova disciplina è stata più volte differita nel tempo. L'art. 5, comma 3, del decreto legge 194/2009<sup>14</sup>, ha stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali<sup>15</sup>, l'efficacia del citato articolo 29 comma 1-*quater* fosse sospesa fino al 31 marzo 2010. E' poi intervenuto il menzionato DL 40/2010 che ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina ora oggetto della proroga in esame.

In materia di liberalizzazione del servizio taxi l'art. 36, del D.L. n. 1 del 2012(c.d. liberalizzazioni) demanda all'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture (comma 1, lett. *m*) di provvedere tra l'altro a monitorare e verificare la corrispondenza del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

La norma prevede inoltre che i comuni e le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno provvedere, previo parere dell'Autorità, ad adeguare il servizio sulla base di una serie di principi, tra cui l'incremento del numero delle licenze, una maggiore libertà di organizzazione del servizio ai titolari delle licenze, una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe; un miglioramento della qualità del servizio.

---

<sup>14</sup> Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

<sup>15</sup> La materia del trasporto pubblico locale rientra fra quelle rimesse alla potestà legislativa delle Regioni. Alla legislazione statale resta tuttavia attribuita la competenza di disciplinare i profili connessi alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *e*) della Costituzione.

## **Articolo 4, commi 5 e 6**

### *(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)*

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' prorogato al 31 dicembre 2014.

**Il comma 5** novella l'articolo 189, comma 5, del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (163/2006<sup>16</sup>) prorogando al 31 dicembre 2014 il termine iniziale di applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa; per effetto della proroga disposta, fino al 31 dicembre 2014, tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA) relativamente agli ordinari contratti pubblici di lavori, in luogo della speciale disciplina prevista per la realizzazione di grandi opere.

**Il comma 6** apporta una conseguente modifica al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.P.R. 207/2010<sup>17</sup>) prorogando al 31 dicembre 2014 il termine, fissato al 31 dicembre 2013, fino al quale i contraenti generali possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.

---

<sup>16</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

<sup>17</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".



## **Articolo 4, comma 7** (*Funivie*)

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

**Il comma 7** aumenta di ulteriori sei mesi il periodo di proroga, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, per gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento.

L'ulteriore proroga di sei mesi si aggiunge a quella disposta dal decreto-legge 216/2011<sup>18</sup> (articolo 11-*bis*) che modifica, al comma 1, il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale dispone che gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento, con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140/1999 (*Norme in materia di attività produttive*), o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni; tale termine era aumentato fino a quattro anni dal decreto-legge 216/2011.

La proroga deve intendersi riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende dall'anno di costruzione, o dalla data dell'ultima revisione.

Per individuare la scadenza della vita tecnica, delle revisioni speciali e generali delle diverse tipologie di impianti, occorre fare riferimento al paragrafo 3 delle norme regolamentari contenute nel decreto ministeriale 2 febbraio 1985 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri". In particolare, la vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita in: 60 anni per le funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili; 40 anni per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960); 40 anni per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960); 30 anni per scivole, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili.

L'articolo 11-bis, comma 2, provvede alla conseguente soppressione delle norme di proroga di cui al decreto-legge n. 225/2010 e di cui al successivo DPCM 25 marzo 2011.

---

<sup>18</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

L'articolo 11-bis, comma 3 prevede, infine, per gli impianti che beneficiano di proroghe rilasciate secondo la vigente normativa, e non ancora scadute, che le Società esercenti possano chiedere un ulteriore periodo di proroga, entro il limite massimo di quattro anni, previsto dal comma 1.



## **Articolo 4, comma 8** (Sfratti)

8. E' prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Il comma 8** proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 412, della legge di stabilità 2013 (228/2012).

La proroga riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003.

Il citato articolo 1, comma 412, della legge di stabilità 2013 (228/2012) ha da ultimo prorogato, al 31 dicembre 2013, il termine già sospeso fino al 15 ottobre 2008 dall'articolo 22-ter del D.L. 248/2007. Tale termine era stato poi prorogato fino al 30 giugno 2009 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, in attesa dell'avvio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'art. 11 del D.L. 112/2008, fino al 31 dicembre 2009 dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, fino al 31 dicembre 2010, dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, fino al 31 dicembre 2011, dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010 e, fino al 31 dicembre 2012, dall'art. 29, comma 16, del D.L. 216/2011.

Il secondo periodo del comma in esame, dispone alla copertura degli oneri finanziari, dovuti all'esclusione dal reddito imponibile dei locatori, del reddito da fabbricati degli immobili interessati dalla proroga, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società; l'agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto. All'onere, quantificato in 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004.



## **Articolo 5, comma 1**

*(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)*

1. All'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

In virtù del **comma 1**, si sposta dal primo gennaio 2013 al primo gennaio 2015 la decorrenza della norma che disciplina la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996.

Attualmente l'Italia è il Paese europeo con la maggiore quantità di capi bufalini allevati: dati del 2006 riferiscono la presenza di circa 318.158 capi, che rappresentano l'85 per cento dell'intera popolazione europea. Il 73 per cento dei bufali allevati in Italia è attualmente concentrato nella regione Campania, sebbene l'allevamento della bufala si stia diffondendo anche in regioni più vicine ai mercati europei. In Italia, comunque, è stato effettuato un intenso lavoro di ricerca e di selezione nell'allevamento bufalino, al fine di incrementare la produzione del latte e migliorarne le caratteristiche qualitative. Negli ultimi trenta anni la produzione media di latte è aumentata di circa 600 kg/lattazione, con aumento anche del contenuto percentuale di grasso e proteine.

Il latte di bufala è utilizzato per la fabbricazione della mozzarella di bufala campana, che ha ricevuto il marchio di tutela di denominazione d'origine protetta (DOP) a livello comunitario, in base al regolamento CE n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996. Questa denominazione offre garanzie su diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, localizzazione e tradizione del processo produttivo. Nel settore latte-caseario le bufale hanno da sempre rivestito un ruolo fondamentale nel nostro Paese, raggiungendo nel 2007 un fatturato di 14.2 miliardi di euro su un totale di 110, pari al 13 per cento. Secondo fonti Databank, il fatturato della produzione del comparto «mozzarelle» (Mozzarella di bufala campana DOP, vaccina e di latte di bufala) in Italia è stato di 1.522 milioni di euro nel corso del 2007. Questo implica che l'allevamento del bufalo rappresenta un elemento fondamentale nell'economia delle zone DOP «mozzarella di bufala campana», producendo un indotto di rilevante impatto socio-economico. Il ritorno economico derivante dalla trasformazione del latte in mozzarella ha favorito il continuo incremento sia della popolazione bufalina sia delle aziende: attualmente nel settore del DOP, sono impegnati circa 15.000 addetti, con un valore aggiunto complessivo per l'intera filiera pari a 260 milioni di euro.

La disposizione, secondo cui la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari, decorreva dal primo giorno dell'anno 2013: ora

invece essa è spostata in avanti di due anni, presumibilmente con un effetto anche sull'antigiuridicità della condotta *medio tempore* verificatasi.

Non risulta invece che sia rimesso in termini il Mipaaf nella potestà regolatoria attuativa della disposizione iniziale (che risale alla legge n. 205 del 2008), che avrebbe dovuto "consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività" e che andava esercitata entro il 30 giugno 2009.

## **Articolo 5, comma 2**

*(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)*

2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

Ai sensi del **comma 2**, la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole riceve una dilazione, rispetto ai termini contenuti nel codice della strada. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, infatti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avrebbe dovuto adottare entro il 28 febbraio 2013 un decreto al fine di accertare lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione delle macchine agricole immatricolate: invece, l'adozione di tale decreto ora potrà avvenire entro il 30 giugno 2014.

Un'ulteriore proroga, questa volta di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015) e' poi disposta per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009: la rimessione in termini consentirà anche di stabilire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole.



## Articolo 6

*(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)*

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014".

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di

un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 6** proroga una serie di termini in materia di istruzione, università e ricerca.

Il **comma 1** proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione.

Il **comma 2** sposta di un anno - dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 - il termine entro cui le università devono adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica.

Il **comma 3** proroga - dal 28 febbraio al 30 giugno 2014 - il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti, nelle Regioni nelle quali gli effetti della preliminare graduatoria sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria.

Il **comma 4** conserva per un anno le somme relative al progetto "*Super B Factory*" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, per 40.357.750 euro, prevedendone la rassegna al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

I successivi **commi 5 e 6** dispongono per gli aspetti di regolazione contabile.

Più in particolare, l'**art. 6** dispone come di seguito illustrato.

Il **comma 1** proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione. Secondo la norma di riferimento ([articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#)), da tale dismissione derivavano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma 2** sposta di un anno - dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 - il termine entro cui le università devono adottare il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica.

Il **comma 3** proroga - dal 28 febbraio al 30 giugno 2014 - il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti agli enti locali.

La proroga riguarda le sole Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria da queste approvata sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria.

Si tratta delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici, degli alunni presenti e della situazione del patrimonio edilizio scolastico in ciascuna regione .

Il **comma 4** conserva per un anno le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236: "*Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca*" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "*Super B Factory*" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse.



La conservazione è conseguente alla proroga di un anno del termine dopo il quale si verifica la perenzione amministrativa delle somme.

Dette somme - così conservate e non perente - sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

La norma appare corrispondere (così come quelle dei due commi successivi) a quella presente all'art. 1, comma 20-*undecies* (nonché commi 20-*duodecies* e 20-*terdecies*) dell'A.C. 1906-A "*Conversione in legge, con modificazioni, del decaduto decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative*", decreto-legge decaduto, nonché nell'art. 23, comma 2-bis, dell'A.C. 1574-A, "*Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", poi espunta dal testo finalmente approvato.

Il **comma 5** dispone sulla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma precedente.

Al riguardo, si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni.

Il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## **Articolo 7**

### *(Proroga di termini in materia di salute)*

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

L'**articolo 7** proroga dal 1° gennaio 2014<sup>19</sup> al 1° gennaio 2015 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco. Tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco, in modo da garantire, "stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico", una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale.

---

<sup>19</sup> Il termine iniziale del 1° gennaio 2013 era stato così prorogato in base all'art. 1, commi 388 e 394, e alla relativa tabella 2 della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), ed in base al [D.P.C.M. 26 giugno 2013](#).



## Articolo 8

*(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede

che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il **comma 1 dell'articolo 8** modifica alcuni termini temporali in materia di certificati medici relativi alla maternità.

Si ricorda che la novella di cui all'art. 34 del [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#)<sup>20</sup>, ha previsto che tali certificati medici siano presentati all'INPS, in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria, in luogo della consegna da parte della lavoratrice. La norma concerne: il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto; il certificato di parto; il certificato di interruzione di gravidanza. La sostituzione opera a decorrere dal duecentosettantesimo giorno - dal novantesimo giorno, nel testo finora vigente, così modificato dal presente **comma 1** - successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dalla citata novella di cui all'art. 34.

Tale decreto interministeriale deve essere emanato entro il 22 marzo 2014 - entro il 22 dicembre 2013 nel testo finora vigente, così modificato dal presente **comma 1** - e deve far riferimento al sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al [D.M. 26 febbraio 2010](#).

Dall'ambito di applicazione della novella di cui all'art. 34 *appaiono esclusi* i casi in cui la lavoratrice si sia rivolta ad un medico o ad una struttura sanitaria non

---

<sup>20</sup> Tale art. 34 ha novellato l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#).

convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (cfr. i capoversi 1-*bis* e 2-*bis* del comma 1 del medesimo art. 34).

Il **comma 2** del presente **articolo 8** - identico all'[art. 2, comma 17, del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), decaduto per mancata conversione entro i termini - attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Tale norma costituisce una proroga di altri interventi, relativi agli anni precedenti; gli stanziamenti pregressi erano di identico importo, tranne quello relativo al 2013, per il quale la proroga è stata stabilita nella misura del 90 per cento dell'importo suddetto di 13 milioni<sup>21</sup>.

Il **comma 2** provvede alla copertura dello stanziamento mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che Italia Lavoro S.p.A. è una società totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale opera, in base alla relativa normativa, come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

---

<sup>21</sup> Riguardo alla proroga per il 2013, cfr. [l'art. 1, comma 405, della L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni.

## **Articolo 9, commi 1-14**

### *(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)*

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".

3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1° luglio 2014".

6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal

2015».

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione

le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso

dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi oneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

L'**articolo 9 al comma 1** proroga al 31 dicembre 2014 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), previsto dal [D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164](#)<sup>22</sup> (decreto legislativo di recepimento della c.d. norme europee "Mifid").

Il termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del [DPCM 26 giugno 2013](#)<sup>23</sup>, intervenuto sull'articolo 23, comma 1, del [decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), che a sua volta (con una modifica non testuale) aveva posticipato il termine originariamente previsto al 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012

Nel dettaglio, la norma in commento modifica il termine contenuto nell'articolo 19, comma 14, del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Per effetto delle norme in esame, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, [D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#)) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2013).

Si ricorda inoltre che l'articolo 18-*bis* del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui al richiamato articolo 18 del TUF non pregiudichi la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di

---

<sup>22</sup> Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

<sup>23</sup> Proroga di termini di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze.



investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Al comma 2 si è prevista l'istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. L'organismo vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. Si è affidato a un regolamento Consob (delibera CONSOB del 12 gennaio 2010, n. 17130) di determinare i principi e i criteri relativi, fra l'altro, alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.

Come rileva in proposito la relazione illustrativa, poiché a tutt'oggi il suddetto organismo - condizionante l'operatività della normativa di cui alle richiamate disposizioni - non è stato ancora istituito, si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza, in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2014 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012 e successivamente differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 29, comma 16-*decies*, del [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#)<sup>24</sup>) per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso. A tale scopo, la norma modifica l'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera a), del [decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#)<sup>25</sup>.

Si ricorda, al riguardo, che nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal Dpr n. 636/1972, antecedente all'attuale D.lgs n. 546/1992, erano previsti tre gradi di giudizio, oltre alla fase di legittimità. In particolare, il decreto n. 636/1972 prevedeva un giudizio davanti alla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di secondo grado. Avverso la pronuncia di quest'ultima era poi consentito

---

<sup>24</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

<sup>25</sup> *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

il ricorso alla Corte d'appello o, in alternativa, alla Commissione tributaria centrale (Ctc).

Con l'insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali avvenuto il 1° aprile 1996, sulla base dei decreti legislativi 545 e 546 del 1992, le controversie già pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle neointrodotte Commissioni provinciali e regionali, con applicazione – ferme restando alcune regole particolari previste nelle norme transitorie tra il vecchio e il nuovo regime – del D.lgs n. 546/1992.

Per le cause, invece, ancora pendenti, sempre al 1° aprile 1996, davanti alla Ctc (nonché quelle per le quali ancora non era spirato il termine per l'impugnativa dinanzi allo stesso giudice "centrale"), l'articolo 75 del D.lgs n. 546/1992 ha previsto che continuasse a valere la disciplina procedurale prevista dal Dpr n. 636/1972 e successive integrazioni e modificazioni.

In tale contesto è intervenuto il predetto articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che ha prescritto modalità accelerate di definizione delle controversie tributarie ancora pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale che originano da ricorsi iscritti a ruolo in primo grado, alla data del 26 maggio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 40/2010), da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

La Relazione evidenzia come lo spostamento del termine disposto dalla norma in commento discenda dal fatto che alla data del 31 dicembre 2013 si stima che restino ancora da definire da parte di alcune Sezioni regionali n. 14.598 controversie (come da tabella allegata).

<b>Sezioni regionali C.T.C.</b>	<b>N. fascicoli pendenti al 20 novembre 2013</b>	<b>Stima N. fascicoli pendenti al 31 dicembre 2013</b>
C.T.R. ABRUZZO	313	250
C.T. II° BOLZANO	158	130
C.T.R. CALABRIA	58	28
C.T.R. LAZIO	6.771	5.821
C.T.R. LOMBARDIA	2.203	1.346
C.T.R. SICILIA	547	277
C.T.R. TOSCANA	7.173	6.746
<b>Totale nazionale</b>	<b>17.223</b>	<b>14.598</b>

Il **comma 3** proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del [decreto-legge n. 201 del 2011](#)<sup>26</sup>, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche.

Al riguardo, si ricorda che al fine di incentivare e a semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del D.L. n. 201 del 2011 ha esteso la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d'Italia.

Precisamente, nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi – stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004) – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prima prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#)<sup>27</sup> e, successivamente, al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 26 giugno 2013.

I **commi 4 e 5** prorogano i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi disposti dall'articolo 128-*decies*, commi 3, 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca disposizioni concernenti la trasparenza ed i connessi poteri di controllo a carico dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio.

La disciplina previgente attribuisce anzitutto, fino al 31 dicembre 2013, alla Banca d'Italia il compito di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché da parte dei mediatori creditizi.

A decorrere dal 1 gennaio 2014 tali compiti saranno assegnati all'Organismo istituito dall'articolo 128-*undecies* dello stesso TUB. Tale Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria

---

<sup>26</sup> *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

<sup>27</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).*

competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

Su tale quadro normativo intervengono le disposizioni in esame, e precisamente:

- il **comma 4**, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 128-*decies* del TUB per l'esercizio da parte della Banca d'Italia del controllo sugli agenti e sui mediatori creditizi;
- il **comma 5**, che proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014 il termine previsto dal comma 4-*bis* dell'articolo 128-*decies* del TUB per lo svolgimento di tali controlli da parte del succitato Organismo.

Secondo la Relazione sarebbe opportuno rinviare la piena entrata a regime del nuovo sistema di vigilanza in quanto non sarebbe ancora terminata "la formazione del personale da adibire all'attività ispettiva e considerata la sensibilità del mercato vigilato e la necessità che il controllo sulla trasparenza degli intermediari del credito si svolga senza alcuna soluzione di continuità".

Il **comma 6** proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

Di conseguenza, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12 per cento.

Si ricorda che tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata inizialmente prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, sino al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013. Tale termine viene ora ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014.

Il **comma 7** interviene sul [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali<sup>28</sup>, al fine di

---

<sup>28</sup> *Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.*

prorogare al 31 dicembre 2104 alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del medesimo decreto legislativo.

*La disposizione pare riproporre il contenuto dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo approvato dal Senato AC 1906).*

In particolare viene anzitutto prorogato al 31 dicembre 2104 il termine - originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 dall'articolo 4, comma 3, del citato D.Lgs. n. 91 del 2011, indi prorogato sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, sino al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 26 giugno 2013 - entro cui adottare uno o più decreti di natura regolamentare volti a definire la struttura del Piano dei conti integrato e le relative voci, la revisione delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità degli enti pubblici (D.P.R. n. 97/2003), nonché i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione.

Secondo la Relazione tecnica tale modifica sarebbe necessaria per consentire il completamento dell'iter di adozione del provvedimento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene altresì prorogato sempre al 31 dicembre 2104 il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011 - anch'esso originariamente stabilito al 31 dicembre 2012 ed anch'esso di volta in volta prorogato, sino al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lett. g), del D.P.C.M. 26 giugno 2013 - entro il quale adottare il regolamento con cui individuare uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati e stabilire tempi e modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.

La Relazione evidenzia come il predetto schema di regolamento, pur predisposto, sarebbe ancora in fase di interlocutoria con le altre amministrazioni, nonché ancora da sottoporre al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Anche il **comma 8** interviene sul decreto legislativo n. 91 del 2011, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di posticipare di un anno per gli enti pubblici l'avvio della sperimentazione della tenuta della contabilità sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

*La disposizione pare riproporre il contenuto dell'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo approvato dal Senato AC 1906).*

Più in dettaglio, la norma in esame prevede che a decorrere dal 2015 - anziché dal 2014 come originariamente previsto dall'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 91 del 2011 - si dia avvio ad un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione tecnica, la proroga sarebbe necessaria per "una migliore organizzazione delle procedure di raccolta dati per la valutazione degli esiti della sperimentazione stessa".

Il **comma 9** prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 ([legge n. 388 del 2000](#)), limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione, alla luce di quanto specificato dalle Relazioni governative, sembrerebbe interessare in particolare il c.d. Fondo pensione Sirio.

Si ricorda che l'articolo 74 citato ha dettato disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche, quali datori di lavoro (commi 1 e 2), sia su quello dei contributi dovuti dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime privatistico in materia di TFR (comma 3). In particolare, il comma 1 ha definito il quadro delle risorse destinate alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse sono costituite:

- dalle somme (200 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziati dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998;
- da ulteriori 100 miliardi annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
- per gli anni successivi al 2003 si provvede con la tabella C della legge finanziaria.

La Relazione evidenzia al riguardo come, all'atto della costituzione di Fondo Sirio, l'ex gestione INPDAP per consentire lo *start up* del Fondo ha erogato a copertura delle

spese di costituzione e di avvio euro 724.069,50 (pari ad euro 2,75 per 263.298 lavoratori quale platea interessata). Successivamente avrebbero aderito al Fondo Sirio l'Università, le Agenzie fiscali e la Ricerca (circa 125.000 unità). Per le Università, le stesse stanno provvedendo al relativo versamento, poiché le risorse erano state già previste nel proprio CCNL; viceversa per le Agenzie fiscali (circa 55.000 unità) e per la Ricerca (circa 21.000 unità) tali risorse devono essere integrate. Senza lo sblocco di queste risorse il Fondo - a parere della Relazione - rischierebbe di non poter funzionare fino al raggiungimento del *quorum* minimo di 10.000 adesioni.

Il **comma 10** estende agli anni 2014 e 2015 la facoltà - già concessa alle Amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del [decreto-legge n. 78 del 2010](#)<sup>29</sup>, limitatamente al triennio 2011-2013 - di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di spesa.

*La disposizione pare riproporre il contenuto dell'articolo 1, comma 20-bis, del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo approvato dal Senato AC 1906).*

Si ricorda che l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità (articolo 23, legge n. 196/2009), che limitatamente al triennio 2011-2013, con il disegno di legge di bilancio, per " motivate esigenze", possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie "tra le missioni" di ciascun stato di previsione della spesa. Come specificato dalla norma, le variazioni concernono soltanto le spese di cui all'articolo 21, comma 7, della legge n. 196/2009, e cioè quelle rimodulabili, riconducibili, in base alla norma richiamata, a quelle disposte da fattori legislativi (lett. a) e alle spese di adeguamento al fabbisogno (lett. b). La norma prevede che le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi rimodulati per ciascuna missione e programma siano indicate in appositi allegati agli stati di previsione della spesa. Le rimodulazioni devono garantire il principio dell'invarianza dei saldi. Resta, inoltre, preclusa - in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

La rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione è disposta, come detto, in deroga alle norme della legge di contabilità, che all'articolo 23 disciplina la possibilità di rimodulazione delle risorse finanziarie "tra programmi" appartenenti alla medesima missione di spesa.

Secondo la Relazione tecnica, l'estensione della predetta facoltà sino al 2015 (che non determinerebbe effetti sui saldi di finanza pubblica) sarebbe giustificata dalla circostanza che, nelle more del completamento del processo di revisione del bilancio in senso funzionale previsto dalla legge di contabilità, anche per gli esercizi 2014 e 2015 le

---

<sup>29</sup> *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

previsioni di spesa sconterebbero le riduzioni già operate ai sensi della vigente legislazione.

Il **comma 11** modifica l'articolo 6, comma 14, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#)<sup>30</sup>, al fine di prorogare per l'esercizio finanziario 2014 la facoltà di disporre, con decreto del Ministro competente, variazioni compensative di sola cassa, tra capitoli.

*La disposizione pare riproporre il contenuto dell'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo approvato dal Senato AC 1906).*

Più in dettaglio, la norma in commento interviene sulla facoltà di disporre variazioni compensative di sola cassa prevista dal citato articolo 6, comma 14, del D.L. n. 95 del 2012 per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, estendendola all'anno 2014.

Il previgente comma 14, al fine di preordinare, nei tempi stabiliti, le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, prevede che negli esercizi finanziari 2012 e 2013 possano essere disposte, con decreto del Ministro competente, in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa. Le variazioni possono essere effettuate solo previa verifica (effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) della loro compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le variazioni debbono essere trasmesse al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Il **comma 12** prevede che la facoltà, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, possa essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

Più in dettaglio, la norma in esame consente di esercitare anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 11, della legge di contabilità n. 196 del 2009, nelle more del completamento della riforma della stessa legge di contabilità.

Si ricorda al riguardo che il comma 11 dell'articolo 30 citato consente al Ministro dell'Economia e delle Finanze - su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di

---

<sup>30</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*



realizzazione - di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della stessa legge n. 196 del 2009.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, tale facoltà è già stata esercitata per gli ultimi tre esercizi consuntivati e non potrebbe pertanto essere più esercitata. La Relazione peraltro, dopo aver ricordato come si è provveduto in materia negli ultimi tre esercizi, sottolinea la necessità di esercitare la facoltà sopra citata anche per gli esercizi 2013 e 2014 causa il persistere di "situazioni per le quali la perenzione amministrativa dei residui passivi potrebbe determinare oneri e aggravii per l'ulteriore allungamento della tempistica dei pagamenti. Inoltre si determinerebbe un aumento delle passività nel conto del Patrimonio dello Stato che potrebbe essere evitato grazie ai pagamenti che verrebbero effettuati nel corso dell'esercizio per il quale verrebbe prorogata la conservazione dei residui".

Il **comma 13**, al fine di assicurare la continuità nella gestione e nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza le amministrazioni a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

La norma in esame e le Relazioni non forniscono ulteriori chiarimenti circa il riferimento effettuato dal testo alla "precedente struttura del bilancio".

*La disposizione pare riproporre il contenuto dell'articolo 1, comma 20-septies, del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo approvato dal Senato AC 1906).*

Si ricorda che il comma 10-ter dell'articolo 2 citato, al fine di semplificare ed accelerare la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate, ha previsto che, dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con D.P.C.M. su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex articolo 3, commi da 1-3, della legge n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Si ricorda, inoltre, che in attuazione del comma 10-ter è stato adottato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67 e, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105.

Il **comma 14** consente l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, in base della disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

*La disposizione pare riproporre il contenuto dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo originario AS 1149).*

Più in dettaglio, la norma in esame è finalizzata a consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento diretto a disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 39 del 2010](#)<sup>31</sup>.

A tal fine, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento:

- l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori legali ed i relativi oneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del [decreto legislativo n. 88 del 1992](#)<sup>32</sup> e dalle relative disposizioni attuative;
- resta ferma la necessità di possedere, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro dei revisori legali, i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 145 del 2012<sup>33</sup>.

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, dedicato all'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, ha previsto al comma 4 l'emanazione (da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob) di un regolamento di attuazione per definire, tra l'altro:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
- b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
- c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
- d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

---

<sup>31</sup> Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

<sup>32</sup> Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

<sup>33</sup> Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, la norma in esame prevede che si continuino ad applicare gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992, dedicati, rispettivamente all'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, all'esame per l'iscrizione nel registro e all'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro.

Si ricorda infatti che il decreto legislativo n. 88 del 1992, abrogato dall'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, continua ad essere applicato - secondo quanto previsto dallo stesso articolo 43 - fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale.

Riguardo infine ai requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 145 del 2012, si tratta in particolare di:

- a) requisiti di onorabilità (individuati dal successivo articolo 3);
- b) laurea almeno triennale tra quelle indicate al successivo articolo 2;
- c) tirocinio triennale.



## **Articolo 9, comma 15** *(Carta acquisti)*

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il **comma 15** - sostanzialmente identico ai commi 7 e 8 dell'art. 2 del [D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), decaduto per mancata conversione entro i termini - concerne la cosiddetta carta acquisti.

In base al **primo periodo** del **comma 15**, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

Il **secondo periodo** del **comma 15** reca uno stanziamento in materia, pari a 35 milioni di euro per il 2013.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del 2013, l'istituto "originario" della carta acquisti, come già disciplinato dai decreti attuativi dell'art. 81, commi 32-33, del [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#)<sup>34</sup>.

Ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati definiti

---

<sup>34</sup> I decreti attuativi sono costituiti dal decreto direttoriale 16 settembre 2008, dal D.M. 11 dicembre 2008, dal D.M. 2 settembre 2009 e dal decreto dirigenziale 14 settembre 2009.

i contingenti per l'applicazione della disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

Riguardo alla carta acquisti, si ricorda che, dopo l'attuazione dell'istituto "originario" summenzionato, l'art. 60 del [D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e il [D.M. 10 gennaio 2013](#) hanno previsto una nuova sperimentazione della carta acquisti - tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno - nei comuni con più di 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona); successivamente, l'art. 3, commi da 2 a 5, del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), e l'art. 1, comma 216, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, hanno previsto anche un'estensione, con risorse decorrenti dal 2014, al restante territorio nazionale<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> In base al comma 5 del citato art. 3 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ulteriori finanziamenti della sperimentazione possono essere disposti da regioni e province autonome.

## Articolo 10

### *(Proroga di termini in materia ambientale)*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

Il **comma 1** proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2014, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del [decreto legislativo n. 36 del 2003](#)<sup>36</sup> - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Si ricorda che l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 36, con cui è stata data attuazione alla [direttiva 1999/31/CE](#)<sup>37</sup> relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Si ricorda inoltre che l'art. 2, comma 4-*sexiesdecies*, del [decreto-legge n. 225 del 2010](#)<sup>38</sup> ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. *fluff*) e dei rottami ferrosi "per i quali sono autorizzate discariche monodedicato che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225", cioè alla data del 27 febbraio 2011.

---

<sup>36</sup> Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*.

<sup>37</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

<sup>38</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*.

Si ricorda che il termine oggetto del comma era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011<sup>39</sup>, che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal decreto-legge n. 225 del 2010. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dal [decreto-legge n. 216 del 2011](#)<sup>40</sup> e, da ultimo, al 31 dicembre 2013 dal [decreto-legge n. 1 del 2013](#)<sup>41</sup>.

Il **comma 2**, è volto a prorogare dal 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del [decreto-legge n. 195 del 2009](#)<sup>42</sup>, durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Si ricorda che l'art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, al comma 2, ha previsto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati svolgenti in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. Lo stesso comma 2 ha consentito alle amministrazioni provinciali, in alternativa, di affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3% del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

Il termine della citata fase transitoria è stato più volte prorogato nel corso degli anni e da ultimo fissato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 3, comma 3-ter del [decreto-legge n. 43 del 2013](#)<sup>43</sup>. Si rammenta che era stato fissato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2013. Tale ultima disposizione ha altresì previsto che, a partire dalla scadenza del termine citato, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 27, lettera f), del [decreto-legge n. 78 del 2010](#)<sup>44</sup>, che considera funzioni fondamentali dei comuni "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

---

<sup>39</sup> D.P.C.M. 25 marzo 2011, *Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*.

<sup>40</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*.

<sup>41</sup> Decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, *Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale*.

<sup>42</sup> Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*.

<sup>43</sup> Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*.

<sup>44</sup> Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.



Il **comma 3** dell'articolo in esame proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine, previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.

Si rammenta che il suddetto termine era stato già prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 3 del [decreto-legge n. 2 del 2012](#)<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, *Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*.



## **Articolo 11**

*(Proroga di termini in materia di adeguamento di strutture turistiche alla normativa antincendio)*

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

L'**articolo 11** proroga - *diversamente da quanto sembrerebbe dalla rubrica originale* (quella della presente scheda è redazionale) - un termine nella sola materia del turismo.

Il **comma unico** dell'articolo proroga - fino al al 31 dicembre 2014 - il termine per adeguare alla normativa antincendio talune strutture ricettive turistico-alberghiere; in particolare quelle:

- con oltre venticinque posti letto;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116;
- in possesso dei requisiti per l'ammissione al [piano straordinario biennale](#) di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76.

Il suddetto piano straordinario biennale è stato adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (su cui *cfr.infra*), concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

L'art. 2 del decreto dispone che il programma dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi degli enti e dei privati responsabili delle strutture ricettive debba realizzarsi entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

Il termine precedente era stato prorogato di due anni dall'[articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#).

La relazione illustrativa del precedente decreto 216 rilevava che l'adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischiava di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione sottolineava, peraltro, che un'ennesima semplice proroga del termine in scadenza non era più percorribile, tenuto anche conto della procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre scorso dalla Commissione europea[212] che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all'infinito l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.

Era stato pertanto assolutamente necessario definire un piano straordinario che, nell'individuare progressive modalità di adeguamento antincendio, consenta di ultimare entro il 31 dicembre 2012 la messa in sicurezza di circa 14 mila strutture, salvaguardando attività di impresa e relativo "indotto", unitamente all'incolumità delle persone.

La relazione rilevava anche che l'applicazione del D.P.R. 151/2011[213], recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione "ponte", individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

La norma appare corrispondere a quella di cui al primo periodo dell'art. 1-*quiquies* dell'A.C. 1906-A, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative*", decreto-legge decaduto.

## Articolo 12

### *(Incroci proprietari nel sistema delle comunicazioni)*

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

**Il comma 1** proroga al 31 dicembre 2014 il divieto, ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma - che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'AGCOM, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico - e alle imprese di telecomunicazione che conseguono ricavi superiore al 40 per cento nel settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Tale norma anticoncentrazione è contenuta nel comma 12 dell'articolo 43 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 177/2005) ed il suo termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2010, è stata oggetto di proroga, dapprima al 31 marzo 2011<sup>46</sup> poi al 31 dicembre 2012<sup>47</sup> eppoi al 31 dicembre 2013<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (tabella 1, di cui all'articolo 1, comma 1).

<sup>47</sup> Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo" (articolo 3, comma 1).

<sup>48</sup> Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (articolo 1, comma 427).



## Articolo 13

### *(Termini in materia di servizi pubblici)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la

mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'articolo reca un novero di disposizioni, tra loro connesse, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il **comma 1** concerne l'affidamento di tali servizi.

Pone una deroga - comunque non oltre il 31 dicembre 2014 - rispetto alla prescritta osservanza della normativa europea.

La deroga opera qualora l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento.

In tal caso, si prevede che il servizio sia espletato dal gestore o dai gestori già operanti, fino al subentro del nuovo gestore.

Questo, al fine di assicurare la continuità del servizio.

Di deroga si tratta, in quanto il decreto-legge n. 179 del 2012 (suo articolo 34, comma 21) ha previsto che gli affidamenti allora in essere, se non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, dovessero essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013; e che per gli affidamenti in cui non fosse prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedessero contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti regolanti il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento di siffatti avrebbe determinato la cessazione dell'affidamento, alla data del 31 dicembre 2013: così prevedeva la citata disposizione del decreto-legge n. 179 del 2012, ora derogata.

Non vale qui ripercorrere la complessa (e travagliata) vicenda normativa dei servizi pubblici locali (su cui l'articolo 113 del Testo unico degli enti locali), dalla riforma del 2008 (articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008) al referendum del 12 e 13 giugno 2011, dal decreto-legge n. 138 del 2011 (suo articolo 4) e successivi interventi normativi (articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012; articolo 53 del decreto-legge n. 83 del 2012) alla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012 (depositata il 19 luglio) ad oggi.

Ma poiché di normativa comunitaria qui si tratta, può ricordarsi come, per i servizi pubblici locali, trovi applicazione quanto stabilito in sede comunitaria sia nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza comunitaria.

L'articolo 14 TFUE rimarca l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito promozione della coesione sociale e territoriale. Da ciò discende un obbligo per gli Stati membri e l'Unione di garantirne lo svolgimento, prevedendone principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie. Perciò la disciplina comunitaria in tema di aiuti dichiara compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio (art. 93 TFUE). In tema di diritti speciali o esclusivi sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, solo nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata (art. 106 TFUE).

Invero l'articolo 14 TFUE fa riferimento a servizi di interesse economico generale e non a servizi pubblici locali, ma, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sent. 325 del 2010, "in ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)". La natura meramente terminologica della differenza tra la nozione comunitaria e quella nazionale dei servizi in questione è evidenziata dalla richiamata sentenza n. 325 del 2010, ove si afferma che "le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica"

Per effetto delle disposizioni comunitarie ricordate, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la gestione diretta del SPL da parte dell'ente pubblico è ammessa se lo Stato membro ritiene che l'applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto od in fatto, alla speciale missione del servizio pubblico restando riservato all'ordinamento comunitario il sindacato sull'eventuale "errore manifesto" alla base della decisione dello Stato. Rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche "autoprodurre" beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti



dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento *in house*).

Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti *in house*, deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza. In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 345 TFUE).

La giurisprudenza della Corte di giustizia – proprio al fine di assicurare il rispetto di tali regole e sul presupposto che il sistema dell'affidamento *in house* costituisca un'eccezione ai principi generali del diritto comunitario – ha imposto l'osservanza di talune condizioni legittimanti l'attribuzione diretta della gestione di determinati servizi a soggetti “interni” alla compagine organizzativa dell'autorità pubblica.

La sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2010 ha evidenziato che “secondo la normativa comunitaria, le condizioni integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di «contenuto analogo» a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante) debbono essere interpretate restrittivamente, costituendo l'*in house providing* un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Tale eccezione viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l'*in house contract* configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la *longa manus* del primo. Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria non pone ulteriori requisiti per procedere a tale tipo di affidamento diretto, ma si limita a chiarire via via la concreta portata delle suddette tre condizioni”.

Il **comma 2** prevede un potere sostitutivo del prefetto competente per territorio (a spese dell'ente inadempiente), affinché provveda agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, entro il 31 dicembre 2014.

Il potere prefettizio sostitutivo 'scatta' al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, da parte dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo; ovvero, 'a monte', la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Siffatta istituzione dell'ente di governo fu normata dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 (o per meglio dire, fu normata dall'[articolo 25, comma 1, lettera a\) del decreto-legge n. 1 del 2012, che introdusse entro il](#)

[decreto-legge n. 138 l'articolo 3-bis; e di questo, il comma 1 è stato novellato piuttosto estesamente dall'articolo 53, comma 1, lettera a\) del decreto-legge n. 83 del 2012.](#)

Il testo risultante da tale intarsio normativo (ossia l'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 come successivamente modificato) prevede: "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'[articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio"

Il **comma 3** prevede - in via 'sanzionatoria' - che il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporti la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Il **comma 4** esclude dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali. Già l'articolo 34, comma 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 esentava il loro affidamento dall'adeguamento.

**TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE**



**Articolo 1**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79</b>	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile</i>	
Articolo 3	
<i>Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.</p>	<p>1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al <b>2014</b>, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.</p>
<p>2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio</p>	<p>2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al <b>2014</b>, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio</p>

<p><b>Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79</b></p> <p><i>Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.</p>	<p>dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

**Articolo 1**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 2**

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse</i>	
Articolo 1	
<i>Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>6-septies. Fino al 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133.</p>	<p>6-septies. Fino al <b>31 dicembre 2014</b>, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133.</p>





**Articolo 1**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 4**

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216</b> <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i>	
Articolo 1 <i>Proroga termini in materia di assunzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.</p>	<p>1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al <b>31 dicembre 2014</b>.</p>
<p>2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012.</p>	<p>2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e <b>2012</b> di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre <b>2014</b> e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre <b>2014</b>.</p>
(...)	(...)



**Articolo 1**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 7**

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:</p> <p><i>a)</i> alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;</p> <p><i>b)</i> alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;</p> <p><i>c)</i> alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;</p> <p><i>d)</i> all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;</p> <p><i>e)</i> alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera <i>d)</i>, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>risorse umane;</p> <p>f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	
<p>10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.</p>	<p>10-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di</p>	<p>10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, <b>con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri</b>, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
organizzazione vigente.	Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10- <i>quater</i> . Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23- <i>quater</i> e 23- <i>quinqies</i> .	10- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .
(...)	(...)



**Articolo 1**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 8**

<p><b>Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</b>  <i>Codice dell'ordinamento militare</i></p>	
<p>Articolo 2223  <i>Regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>1. L' articolo 907 si applica dal 2014. Fino al 2013 agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applica l' articolo 906.</p>	<p>1. L' articolo 907 si applica <b>dal 2015. Fino al 2014</b> agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applica l' articolo 906.</p>
(...)	(...)





**Articolo 1**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 10**

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 6	
<i>Riduzione dei costi degli apparati amministrativi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. <b>Sino al 31 dicembre 2014</b>, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.</p>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b> <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 6 <i>Riduzione dei costi degli apparati amministrativi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)

**Articolo 1**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 11, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69</b>	
<i>Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.</i>	
Articolo 51	
<i>Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
2. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:	<i>2. Identico:</i>
<i>a)</i> per l'avanzamento al grado di colonnello, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2015 sono fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto conto dei transiti previsti dall'articolo 43;	<i>a)</i> per l'avanzamento al grado di colonnello, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al <b>2016</b> sono fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto conto dei transiti previsti dall'articolo 43;
<i>b)</i> per l'avanzamento al grado di maggiore, sono inseriti in aliquota di valutazione:  1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:  - in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988;  - in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;  2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990;	<i>b) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69</b>	
<i>Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.</i>	
Articolo 51	
<i>Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale, nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento di anzianità di cui all'articolo 43, comma 3, lettera <i>b</i>), e comma 4;</p>	
<p><i>c</i>) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:</p> <p>1) 2002: i tenenti con anzianità di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998;</p> <p>2) 2003: i tenenti con anzianità di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999;</p> <p>3) 2004: i tenenti con anzianità di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000;</p> <p>4) 2005: i tenenti con anzianità di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2001.</p>	<p><i>c</i>) <i>identica.</i></p>
(...)	(...)

**Articolo 1**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 11, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69</b>	
<i>Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.</i>	
Articolo 52	
<i>Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
5. Per gli ufficiali del ruolo speciale, il numero annuale di promozioni è fissato, nel periodo transitorio, come segue:	5. <i>Identico:</i>
a) al grado di colonnello, dall'anno 2002 all'anno 2015, con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti di cui all'articolo 43. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di graduatoria di merito;	a) al grado di colonnello, dall'anno 2002 all'anno <b>2016</b> , con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti di cui all'articolo 43. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di graduatoria di merito;
b) al grado maggiore, sino all'anno 2003 compreso, in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione. Per l'anno 2002 è formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianità di ruolo.	b) <i>identica.</i>
(...)	(...)



**Articolo 2**  
(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)

**Comma 2**

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b> <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 49 <i>Commissario ad acta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2013.	1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre <b>2014</b> .
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.	2. Entro la medesima data del 31 dicembre <b>2014</b> , il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.
3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario <i>ad acta</i> , nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario <i>ad acta</i> , provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.	3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario <i>ad acta</i> , nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e <b>2014</b> , grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario <i>ad acta</i> , provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.





**Articolo 2**  
*(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)*  
**Comma 4, lett. a)**

<b>Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74</b>	
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</i>	
Articolo 8	
<i>Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.</p>	<p>7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre <b>2014</b>. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre <b>2014</b>.</p>
(...)	(...)



**Articolo 2**  
*(Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali)*

**Comma 4, lett. b)**

<b>Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74</b>	
<i>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012</i>	
Articolo 19-bis <i>Zone a burocrazia zero</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre <b>2014</b> , nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



**Articolo 3***(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)***Comma 2**

<b>Decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107</b>	
<i>Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria.</i>	
Articolo 5	
<i>Ulteriori misure di contrasto alla pirateria</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei</p>	<p>5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al <b>30 giugno 2014</b> possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei</p>

<b>Decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107</b>	
<i>Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria.</i>	
Articolo 5 <i>Ulteriori misure di contrasto alla pirateria</i>	
Testo previgente	Testo modificato
mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.	mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
(...)	(...)

**Articolo 3***(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)***Comma 3**

<b>Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>	
Articolo 17	
<i>Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse.	4-bis. <i>Identico.</i>
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.	4-ter. <i>Identico.</i>
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.	4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal <b>30 giugno 2014.</b>
(...)	(...)





**Articolo 3***(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)***Comma 4**

<b>Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194</b> <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i>	
Articolo 3 <i>Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque fino al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.	5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque fino al 31 dicembre <b>2014</b> il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
(...)	(...)



**Articolo 4***(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)***Comma 1**

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i>	
Articolo 15	
<i>Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>3-<i>quinquies</i>. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. <b>Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma.</b></p>	<p>3-<i>quinquies</i>. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro <b>e non oltre</b> il 31 dicembre <b>2014</b>, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.</p>
(...)	(...)



**Articolo 4***(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)***Comma 2**

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 21-bis	
<i>Diritti aeroportuali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-<i>nonies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2012, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012.</p>	<p>1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-<i>nonies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre <b>2014</b>, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre <b>2014</b>.</p>



**Articolo 4***(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)***Comma 4**

<b>Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40</b>	
<i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione	3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre <b>2014</b> , urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione

<p><b>Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori</i></p>	
<p>Articolo 2</p> <p><i>Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.</p>	<p>e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>



**Articolo 4***(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)***Comma 5**

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 189	
<i>Requisiti di ordine speciale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.	5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre <b>2014</b> , il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
(...)	(...)



**Articolo 5***(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)***Comma 1**

<b>Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171</b>	
<i>Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare</i>	
Articolo 4- <i>quinquiesdecies</i>	
<i>Disposizioni per la produzione della mozzarella di bufala campana DOP</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.</p>	<p>1. A decorrere dal 1 gennaio <b>2015</b> la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009<sup>49</sup>, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.</p>

---

<sup>49</sup> Vedi il D.M. 10 aprile 2013 "Modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana", GU n. 96 del 2013



**Articolo 5***(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)***Comma 2**

<b>Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</b>	
<i>Nuovo Codice della strada</i>	
Articolo 111	
<i>Revisione delle macchine agricole in circolazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p>1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il <b>30 giugno 2014</b>, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio <b>2015</b>, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>



**Articolo 6***(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)***Comma 1**

<b>Legge 24 dicembre 2012, n. 228</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.	48. A decorrere dal <b>30 giugno</b> 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
(...)	(...)





**Articolo 6***(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)***Comma 2**

<b>Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18</b>	
<i>Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240</i>	
Articolo 7 <i>Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, adotta i decreti di cui agli articoli 2, 4, comma 4, e 6, comma 3. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri.	1. <i>Identico.</i>
2. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 11, comma 3, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore.	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18</b>	
<i>Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240</i>	
Articolo 7	
<i>Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
3. Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio 2014.	3. Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il <b>31 dicembre</b> 2014.
4. A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina una quota agli atenei che adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013. Tale quota è definita annualmente nel decreto con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università.	4. <i>Identico.</i>

**Articolo 6***(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)***Comma 3**

<b>Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69</b> <i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</i>	
Articolo 18 <i>Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è</p>	<p>8-bis. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</i>	
Articolo 18	
<i>Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il</p>	<p>8-ter. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</i>	
Articolo 18	
<i>Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-<i>bis</i> a 4-<i>octies</i>, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-<i>sexies</i> del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-<i>sexies</i>, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-<i>sexies</i>.</p>	
<p>8-<i>quater</i>. Le risorse previste dal comma 8-<i>ter</i> sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente</p>	<p>8-<i>quater</i>. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</i>	
Articolo 18	
<i>Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito internet dei due Ministeri.</p>	
<p>8-<i>quinquies</i>. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-<i>quater</i> entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei</p>	<p>8-<i>quinquies</i>. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-<i>quater</i> entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei</p>

<b>Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</i>	
Articolo 18	
<i>Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-<i>quater</i> ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.</p>	<p>finanziamenti. <b>Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-<i>quater</i> sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.</b> Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-<i>quater</i> ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.</p>
<p>8-<i>sexies</i>. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-<i>sexies</i>, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del</p>	<p>8-<i>sexies</i>. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69</b> <i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</i>	
Articolo 18 <i>Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.	
(...)	(...)



**Articolo 7**  
*(Proroga di termini in materia di salute)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 15	
<i>Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 2,25 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sfioramento di tale tetto</p>	<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 2,25 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sfioramento di tale tetto</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 15	
<i>Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione,</p>	<p>continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal <b>1° gennaio 2015</b>, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore</p>

<p><b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i></p>	
<p>Articolo 15</p> <p><i>Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.</p>	<p>del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.</p>



**Articolo 8***(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i>	
Articolo 21	
<i>Documentazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera <i>a</i>), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-<i>bis</i>. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-<i>ter</i>, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.</p>	<p>1-<i>bis</i>. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-<i>ter</i>, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro <b>nove</b> mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.</p>

<b>Decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i>	
Articolo 21 <i>Documentazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	<i>2. Identico.</i>
<i>2-bis.</i> La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma <i>1-bis</i> .	<i>2-bis. Identico.</i>
<i>2-ter.</i> Le modalità di comunicazione di cui ai commi <i>1-bis</i> e <i>2-bis</i> trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma <i>1-bis</i> .	<i>2-ter.</i> Le modalità di comunicazione di cui ai commi <i>1-bis</i> e <i>2-bis</i> trovano applicazione a decorrere dal <b>duecento settantesimo</b> giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma <i>1-bis</i> .
<i>2-quater.</i> Fino alla scadenza del termine di cui al comma <i>2-ter</i> rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.	<i>2-quater. Identico</i>

**Articolo 9***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE</i>	
Articolo 19 <i>Disposizioni finali e transitorie</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
14. Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.	14. Fino al 31 dicembre <b>2014</b> , la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
(...)	(...)





**Articolo 9***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***Comma 2**

<b>Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40</b>	
<i>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.</i>	
<b>Articolo 3</b>	
<i>Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:	2-bis. <i>Identico.</i>
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da	a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da

**Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40**

*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

## Articolo 3

*Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione*

Testo previgente	Testo modificato
<p>altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all' articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;</p>	<p>altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all' articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre <b>2014</b>; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;</p>
<p><i>b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell' articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita</i></p>	<p><i>b) identica.</i></p>

**Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40**

*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

## Articolo 3

*Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione*

Testo previgente	Testo modificato
<p>istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto.</p>	
(...)	(...)



**Articolo 9***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***Comma 3**

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.</i>	
Articolo 8	
<i>Misure per la stabilità del sistema creditizio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera <i>q</i>), e 2, comma 1, lettera <i>b</i>) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-<i>bis</i> del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.</p>	<p>30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera <i>q</i>), e 2, comma 1, lettera <i>b</i>) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-<i>bis</i> del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre <b>2014</b>.</p>
(...)	(...)



**Articolo 9**  
*(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)*  
**Commi 4 e 5**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 128-decies <i>Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.</p>	<p>3. Fino al <b>30 giugno 2014</b> la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.</p>
<p>4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori</p>	<p>4. Fino al <b>30 giugno 2014</b> la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori</p>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 128- <i>decies</i>	
<i>Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.</p>	<p>creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.</p>
<p>4-<i>bis</i>. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.</p>	<p>4-<i>bis</i>. Dal 1° <b>luglio</b> 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.</p>
(...)	(...)



**Articolo 9***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***Comma 6**

<b>Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento</i>	
Articolo 3-bis	
<i>Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo</p>	<p>2. Dal 1° gennaio al <b>30 giugno 2014</b>, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo</p>

<b>Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento</i>	
Articolo 3-bis	
<i>Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.	1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.
<p>3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è abrogata;</p> <p>b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh» sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>«a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:</p> <p>1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;</p> <p>2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;</p> <p>b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:</p> <p>1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;</p> <p>2) sui consumi che eccedono i primi</p>	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento</i>	
Articolo 3-bis	
<i>Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore</i>	
Testo previgente	Testo modificato
200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820».	
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.	4. <i>Identico.</i>



**Articolo 9***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***Comma 8**

<b>Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91</b>	
<i>Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili</i>	
Articolo 25 <i>Sperimentazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2014, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e,</p>	<p>1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal <b>2015</b>, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e,</p>

<b>Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91</b>	
<i>Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili</i>	
Articolo 25 <i>Sperimentazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.	successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.
2. In considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i> ), la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.	2. <i>Identico.</i>

**Articolo 9***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***Comma 10**

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente</p>	<p>1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al <b>periodo 2011-2015</b>, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente</p>

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 2	
<i>Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.</p>	<p>decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo. Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.</p>



**Articolo 9***(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)***Comma 11**

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 6	
<i>Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.	10. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in	14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, <b>negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014</b> , anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 6	
<i>Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.	ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
(...)	(...)

**Articolo 10**  
*(Proroga di termini in materia ambientale)*

**Comma 2**

<b>Decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1</b>	
<i>Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il termine di cui al comma <i>2-ter</i> dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera <i>f</i>), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.</p>	<p>1. Il termine di cui al comma <i>2-ter</i> dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al <b>30 giugno 2014</b>. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera <i>f</i>), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.</p>
(...)	(...)



**Articolo 10**  
*(Proroga di termini in materia ambientale)*  
**Comma 3**

<b>Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2</b> <i>Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale</i>	
Articolo 1 <i>Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.	3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5 <sup>50</sup> , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al <b>30 giugno 2014.</b>
(...)	(...)

---

<sup>50</sup> Autorizzazione agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale ad aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio della regione Campania. *(Termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2011)*



**Articolo 12**

*(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.</i>	
Articolo 43	
<i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.	11. <i>Identico.</i>
12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2013, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.	12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del <b>31 dicembre 2014</b> , acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.

<p><b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>  <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.</i></p>	
<p>Articolo 43  <i>Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.	Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
(...)	(...)





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>82</u></a>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060 relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna
<a href="#"><u>83</u></a>	Dossier	Finanziamento dei partiti: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1118)
<a href="#"><u>84</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 42 "Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"
<a href="#"><u>85</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1190 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
<a href="#"><u>86</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1188 "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
<a href="#"><u>87</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1185 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
<a href="#"><u>88</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 58 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"
<a href="#"><u>89</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 925, 110, 111, 113 e 666-A "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<a href="#"><u>90</u></a>	Dossier	La formazione della <i>Grosse Koalition</i> : dai programmi elettorali al "contratto di governo"
<a href="#"><u>91</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120-B "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - <i>Ed. provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".